

Repertorio n. 22935

Raccolta n. 12717

----- **VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA** -----

----- **DELLA SOCIETA' PER AZIONI** -----

----- **CON UNICO SOCIO** -----

"SOCIETA' PER LE ENTRATE DEL COMUNE DI ALGHERO S.P.A."

----- (in forma abbreviata "S.E.C.AL. S.P.A.") -----

----- **REPUBBLICA ITALIANA** -----

L'anno duemiladiciassette, il giorno ventitrè del mese di gennaio -----

----- (23 gennaio 2017), -----

in Alghero, presso la sede della Società in via Marconi n. 2, alle ore 9.30 (ore nove e minuti trenta). -----

Innanzi a me dott. ANDREA PINNA VISTOSO, Notaio in Alghero, iscritto nel Collegio Notarile dei Distretti riuniti di Sassari, Nuoro e Tempio Pausania, -----

----- **E' PRESENTE IL SIGNOR:** -----

- **MARINO SALVATORE**, nato a Trapani il 3 aprile 1962, domiciliato per la carica presso la sede della Società, il quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua esclusiva qualità di Amministratore Unico e Legale Rappresentante della Società per Azioni con unico socio **"SOCIETA' PER LE ENTRATE DEL COMUNE DI ALGHERO S.P.A." in forma abbreviata "S.E.C.AL. S.P.A."**, con sede in Alghero, via Marconi n. 2, capitale sociale Euro 120.000,00 interamente versato, partita IVA, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese 02269210908, numero di iscrizione nel Repertorio Economico Amministrativo 161646, presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Sassari, al compimento del presente atto autorizzato in virtù dell'articolo 11 (undici) del vigente Statuto sociale e della Deliberazione

del Consiglio Comunale di Alghero n. 81 del 19 dicembre 2016, che in copia

conforme all'originale si allega al presente atto sotto la lettera "A". -----

Detto comparente, della cui identità personale, qualifica e poteri io Notaio sono certo, nella sua predetta qualità, mi dichiara che in questo giorno, in questo luogo ed a questa ora è riunita in prima convocazione l'Assemblea straordinaria della suddetta Società per discutere e deliberare sul seguente -----

----- ORDINE DEL GIORNO: -----

1) Modifiche allo Statuto Sociale di S.E.C.AL. SpA sulla scorta degli obblighi di legge previsti dal d.lgs. n. 175/2016 e di quanto deliberato in materia di indirizzi dal Consiglio Comunale di Alghero con delibera n. 81. -----

Il comparente mi richiede, pertanto, di assistere ai lavori della presente Assemblea e di redigerne il relativo verbale, ed aderendo alla richiesta io Notaio attesto quanto segue. -----

Assume la Presidenza dell'Assemblea, a norma dell'articolo 12 (dodici) dello Statuto, il comparente, il quale, -----

----- CONSTATATO: -----

1) che è rappresentato l'intero capitale sociale nel Comune di Alghero, il quale interviene in persona di BRUNO MARIO, nato ad Alghero il 4 aprile 1965, nella sua qualità di Sindaco del Comune di Alghero; -----

2) che il socio unico risulta regolarmente iscritto, alla data odierna, nel Libro Soci;

3) che è presente l'Organo Amministrativo nella sua persona; -----

4) che per il Collegio sindacale sono presenti i signori: -----

- Cannas Angelo Vittorio, nato a Sassari il 13 aprile 1943, Presidente; -----

- Montesu Eliana, nata a Nuoro il 17 luglio 1972, Sindaco effettivo; -----

- Tanferna Ettore Ciro Renato, nato a Sassari l'11 luglio 1966, Sindaco effettivo; --

5) che dell'identità e della legittimazione degli intervenuti il componente dichiara di essere certo ai sensi del primo comma dell'articolo 2371 del codice civile; -----

----- DICHIARA -----

validamente costituita l'Assemblea della predetta Società in prima convocazione e passa a trattare l'argomento posto all'ordine del giorno. -----

In apertura di seduta il Presidente espone all'Assemblea le ragioni che rendono necessarie le modifiche allo Statuto Sociale, in recepimento delle direttive contenute nel D.lgs 175/2016 e della deliberazione del Consiglio Comunale di Alghero n° 81 del 19 dicembre 2016, sopra allegata. -----

Il Presidente invita, pertanto, l'Assemblea a deliberare la modifica degli articoli 1, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18 e 20 del vigente Statuto sociale e l'inserimento dei nuovi articoli 13-bis, 15-bis e 20-bis, adeguando pertanto il vigente Statuto sociale alla nuova normativa in materia di Società partecipate da Enti Pubblici di cui al D.Lgs. n. 175 del 19 agosto 2016. -----

A questo punto prende la parola il Presidente del Collegio Sindacale dott. Cannas Angelo Vittorio il quale, a nome dell'intero Collegio, esprime parere favorevole alla delibera delle modifiche suddette. -----

----- L'ASSEMBLEA, -----

udita l'esposizione del Presidente ed il parere del Collegio Sindacale, per alzata di mano, -----

----- ALL'UNANIMITA' DELIBERA: -----

1) di modificare gli articoli 1, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18 e 20 del vigente Statuto sociale e di inserire i nuovi articoli 13-bis, 15-bis e 20-bis: -----

<<Art. 1 (Costituzione e denominazione sociale) -----

1. E' costituita in ALGHERO una Società per Azioni a capitale interamente

pubblico, in ogni caso riservato a Enti Locali o ad altri enti pubblici, anche ai sensi dell'articolo 52 e ss. del decreto legislativo n. 446/1997 e successive modificazioni e/o integrazioni, denominata "SOCIETA' PER LE ENTRATE DEL COMUNE DI ALGHERO S.P.A." in sigla "S.E.C.AL. S.p.A.". -----

2. Il Comune di Alghero e gli eventuali altri soci pubblici esercitano il controllo sulla società tramite la partecipazione dei suoi rappresentanti agli organi sociali, tramite le competenze attribuite all'Assemblea e tramite il controllo analogo disciplinato nel presente statuto, nel contratto di servizio e nel regolamento sul controllo analogo adottato dal Comune di Alghero e dagli eventuali altri soci pubblici in conformità alle regole del modello "in house" di cui all'ordinamento comunitario e nazionale. -----

3. La Società svolge la propria attività assicurando che oltre l'ottanta per cento del proprio fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a essa affidati dai soci e che la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato sia realizzata solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della Società. -----

4. In caso di mancato rispetto del limite quantitativo di cui al precedente comma, la società sana l'irregolarità entro tre mesi dalla data in cui la stessa si è manifestata, rinunciando a una parte dei rapporti di fornitura con soggetti terzi, sciogliendo i relativi rapporti contrattuali. -----

5. Qualora la Società decida di rinunciare agli affidamenti diretti da parte dei soci, è tenuta a sciogliere i relativi rapporti. In tal caso, nelle more dello svolgimento delle procedure di gara per l'affidamento dei servizi precedentemente gestiti, gli stessi continueranno ad essere forniti dalla

Società sino all'affidamento al nuovo soggetto gestore.>>; -----

<<Art. 9 (Trasferimento e prelazione) -----

1. I soci hanno diritto di prelazione per l'acquisto delle azioni. Qualora, nel rispetto di quanto previsto dal precedente art. 6, un socio intenda trasferire a terzi, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, anche gratuito e di liberalità, le proprie azioni ovvero i diritti di opzione sulle emittende azioni in caso di aumento del capitale sociale, deve previamente, a mezzo di lettera raccomandata AR da inviare all'Amministratore unico o *al Consiglio di Amministrazione*, dare comunicazione dell'offerta agli altri soci, specificando il nome del terzo o dei terzi disposti all'acquisto, il prezzo, le modalità di pagamento, le eventuali ulteriori condizioni di vendita e se la prelazione può essere esercitata anche per una parte soltanto dei titoli. -----

2. L'Amministratore unico o Presidente del Consiglio di Amministrazione, di cui al successivo art. 15, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della proposta di vendita, provvede a darne comunicazione scritta a tutti i soci. -----

3. I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione, entro 45 (quarantacinque) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente, debbono comunicare tale volontà al Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione, a mezzo di lettera raccomandata AR indirizzata allo stesso Amministratore unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione. L'amministratore unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione, entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento, provvede ad informare l'offerente e tutti i soci a mezzo di lettera raccomandata AR delle proposte di acquisto pervenute. -----

4. Qualora l'offerta venga accettata da più soci, le azioni o i diritti di opzione

offerti in vendita, sono ad essi attribuiti in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale della società, con garanzia del rispetto di quanto previsto al precedente art. 6. Qualora nessun socio eserciti – nei termini e con le procedure di cui ai precedenti commi – il diritto di prelazione ovvero le prelazioni esercitate entro lo stesso termine non coprano interamente il numero di azioni offerto in vendita o la parte che il socio venditore si è dichiarato disposto ad accettare, le azioni ed i diritti di opzione saranno liberamente trasferibili purché a condizioni non inferiori a quelle indicate nell'offerta. *La cessione delle azioni è effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione. In casi eccezionali, a seguito di deliberazione motivata dell'organo competente del socio, che dà analiticamente atto della convenienza economica dell'operazione, con particolare riferimento alla congruità del prezzo di vendita, l'alienazione può essere effettuata mediante negoziazione diretta con un singolo acquirente.* -----

5. L'efficacia dei trasferimenti delle azioni nei confronti della società è comunque subordinata all'effettuazione delle relative iscrizioni del Libro dei Soci. -----

6. Il socio Comune di Alghero qualora ricorrano ragioni di interesse pubblico con particolare riferimento alla possibilità di una più conveniente gestione del servizio integrante l'oggetto sociale della società, che necessitino dell'adozione di una nuova modalità gestoria del servizio medesimo tra quelle indicate nella normativa di riferimento, o qualora venga meno l'affidamento del servizio da parte di uno dei soci pubblici alla società, sarà legittimato ad esercitare il diritto di riscatto su tutte o parte delle azioni in circolazione, previa comunicazione alla società dell'atto di determina al riscatto medesimo dal quale risulti il ricorrere delle ragioni predette. -----

Dall'ultima delle comunicazioni da parte del socio predetto, rispettivamente alla società del predetto atto di determina ed al socio soggetto al riscatto delle azioni della propria volontà di procedere all'esercizio del diritto di riscatto, l'esercizio dei diritti spettanti alle azioni riscattate sarà sospeso. -----

Il diritto di riscatto dovrà essere esercitato dal socio pubblico mediante comunicazione scritta (raccomandata A/R) indirizzata al socio soggetto al riscatto delle azioni. Quest'ultimo provvederà a dare esecuzione a tutti gli adempimenti necessari al trasferimento delle azioni riscattate in favore del socio Comune di Alghero. -----

Ai fini del riscatto il valore delle azioni sarà determinato dall'organo amministrativo, acquisito il parere del collegio sindacale, sulla base dei criteri di cui all'art. 2437 ter del Codice Civile. -----

Il prezzo di riscatto delle azioni potrà essere determinato anche facendo riferimento ad una stima del valore delle azioni effettuata, secondo i criteri di cui sopra, sulla base di una situazione patrimoniale che non sia antecedente di oltre sei mesi alla data del riscatto. -----

Il pagamento di quanto dovuto a titolo di riscatto avverrà per il 50% trascorsi tre mesi dall'avvenuto riscatto; il saldo verrà corrisposto trascorsi sei mesi dall'approvazione del bilancio di esercizio nel corso del quale avviene il riscatto, previo conguaglio della quota di corrispettivo con la quota degli utili o le perdite dell'esercizio stesso proporzionale ai mesi trascorsi sino al momento della cessazione del rapporto sociale.>>; -----

<<Art. 10 (*Organi della Società*) -----

1. Gli organi della Società sono: -----

- l'Assemblea dei soci; -----

- l'Amministratore unico o, qualora le caratteristiche organizzative della società lo consentano in rapporto a quanto disciplinato dal decreto attuativo dell'art. 11, comma 3 del d.lgs. n. 175/2016, il Consiglio di Amministrazione; --
- il Presidente del Consiglio di Amministrazione, qualora costituito in rapporto a quanto disciplinato dal decreto attuativo dell'art. 11, comma 3 del d.lgs. n. 175/2016, il Consiglio di Amministrazione; -----
- l'Amministratore delegato (se nominato); -----
- il Collegio Sindacale. -----

2. Non possono essere istituiti organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.”.>>; -----

<<Art. 11 (Assemblea) -----

1. L'Assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge ed esercita le attribuzioni previste dalla normativa vigente e dal presente Statuto. -----

2. L'Assemblea è convocata dall'Amministratore unico o, qualora nominato nel rispetto della normativa vigente, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione nella sede sociale o nel diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza con lettera raccomandata, fax o telegramma, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. Nell'avviso di convocazione sono indicati, oltre al luogo, il giorno e l'ora per l'adunanza e l'elenco degli argomenti da trattare. Lo stesso avviso può indicare il luogo, il giorno e l'ora per l'adunanza in seconda convocazione, qualora la prima andasse deserta, da tenersi in giorno diverso da quello indicato per la prima. Sono tuttavia valide le Assemblee, costituite anche in assenza delle formalità procedurali di cui sopra, qualora vi sia rappresentato l'intero capitale sociale e partecipi all'assemblea la maggioranza

dei soci componenti dell'organo amministrativo e dei componenti dell'organo di controllo. In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla votazione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. -----

3. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'Assemblea, da tenersi in via ordinaria per l'approvazione del bilancio, può essere convocata entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; in quest'ultimo caso, gli Amministratori ne segnalano le ragioni nella Nota Integrativa o nella Relazione sulla Gestione. -----

4. Nel caso dell' approvazione degli atti di cui al successivo art. 14 e art. 16, co.2, lettera a e b, le proposte messe all'ordine del giorno devono essere comunicate al Socio Comune di Alghero e agli eventuali altri soci pubblici almeno 45 (quarantacinque) giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea. -----

5. Possono intervenire all'Assemblea tutti coloro che risultano iscritti nel Libro dei Soci. -----

6. L'intervento in Assemblea può avvenire anche tramite mezzi di audioconferenza o videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, di ricevere e trasmettere documenti e di partecipare alla votazione e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificatesi tali presupposti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova l'Amministrazione unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione e dove pure deve trovarsi il Segretario. -----

7. Ai fini di permettere ai soci *pubblici* di esercitare efficacemente il controllo analogo sulla società, devono essere altresì convocate ogni anno due Assemblee

ordinarie aventi all'ordine del giorno l'approvazione da parte dei soci degli atti di cui all'art. 14 e all'art. 16, co. 2 lettera a e b , la verifica puntuale dell'esecuzione e della corretta applicazione delle normative e degli indirizzi di cui all'art. 1, c.2 e delle attività previste negli atti di cui all'art. 14 e all'art. 16, co. 2 lettera a e b.>>;

<<Art. 12 (Il Presidente dell'Assemblea) -----

1. L'Assemblea è presieduta *dall'Amministratore unico o, qualora nominato nel rispetto della normativa vigente, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione* o, in caso di sua assenza o impedimento, l'Assemblea nominerà una persona tra gli intervenuti. -----

2. Il Presidente ha pieni poteri per accertare il diritto dei soci a partecipare all'Assemblea, in proprio o per delega, per constatare se essa sia regolarmente costituita e possa deliberare, per stabilire le modalità di votazione e per regolare la discussione sugli argomenti all'ordine del giorno. -----

3. Il Presidente è assistito da un segretario nominato dall'Assemblea, a meno che il verbale sia o debba essere redatto, ai sensi di legge, da un notaio.>>; -----

<<Art. 14 Il Controllo Analogo -----

1. Si definisce controllo analogo l'attività di controllo amministrativo riconosciuta ai soci, quale riscontro dell'attività svolta dalla società, subordinata in via gerarchica alla proprietà pubblica. *Le disposizioni del presente Statuto che garantiscono l'esercizio del controllo analogo, anche in forma congiunta, da parte degli enti locali soci, sono individuate in particolare negli articoli 11, 13, [13-bis], 15 e 16, nonché nel presente articolo 14. I soci pubblici adottano specifici regolamenti contenenti la disciplina dei controlli da essi effettuabili sulla Società e tali atti normativi costituiscono strumenti volti a rafforzare il controllo analogo. L'esercizio del controllo analogo in base alle disposizioni*

del presente Statuto e agli elementi definiti dai soci pubblici con i patti parasociali è finalizzato a garantire agli stessi di esercitare congiuntamente un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative della Società. -----

L'attività del controllo analogo anche in forma congiunta si esplica da parte dei soci, con le modalità dagli stessi definite, anche con patti parasociali di durata superiore a cinque anni, in deroga all'articolo 2341-bis, primo comma, del codice civile, attraverso: -----

- definizione degli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, della Società, anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale e tenuto conto delle eventuali disposizioni che stabiliscono, a carico degli enti locali soci, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale; -----

- esame preventivo di tutti gli atti di programmazione della società, ivi comprese le politiche del personale, degli incarichi esterni, degli investimenti, degli affidamenti a terzi; -----

- nomina dell'Organo amministrativo ed attribuzione di eventuali deleghe o speciali incarichi e relativi compensi; -----

- nomina dell'Organo di controllo; -----

- verifica sulla regolare esecuzione del contratto di servizio; -----

- verifica dei regolamenti da adottarsi in materia di reclutamento del personale e acquisizione di beni e servizi; -----

- verifica delle modalità di funzionamento della società sotto il profilo della legittimità degli atti e dell'attività, del rispetto delle norme cui le società in quanto pubbliche sono soggette, dei regolamenti adottati dall'Assemblea, nonché

del rispetto delle direttive impartite dai soci; -----

- verifica delle risultanze del bilancio d'esercizio e della relazione illustrativa dei risultati raggiunti rispetto agli obiettivi programmati. -----

Rimane prerogativa dei soci l'individuazione di modalità aggiuntive ritenute necessarie al fine di un esaustivo controllo sull'attività della società e sulle modalità di esercizio della stessa. -----

2. L'Organo amministrativo predispone ed invia al Comune di Alghero e agli eventuali altri soci pubblici gli atti indicati nell'art. 16, co. 2 lettera a e b. -----

3. Sono sottoposte alla preventiva approvazione dell'Assemblea dei soci, ai fini del controllo analogo *anche in forma congiunta* le decisioni, nonché le eventuali, successive, variazioni alle medesime, di cui all'1 comma 2. -----

4. La Società, a seguito di indirizzo del socio Comune di Alghero e degli eventuali altri soci pubblici, adotterà misure idonee ad assicurare la comparabilità e il coordinamento della disciplina contabile della società con quella del Comune di Alghero e degli eventuali altri soci pubblici. -----

5. I soci vantano poteri ispettivi nei confronti della società, esercitabili nel rispetto del regolamento sul controllo analogo adottato dai soci.>>; -----

<<Art. 15 (Organo amministrativo - Amministratore unico o Consiglio di Amministrazione) -----

1. La Società adotta il sistema di amministrazione e controllo di tipo tradizionale. L'amministrazione della società può essere affidata ad un Amministratore unico o ad un Consiglio di amministrazione composto dal Presidente e da 2 (due) membri anche non soci. Allorquando sarà costituita la pluralità dei soci al Comune di Alghero sarà riservata la nomina dell'Amministratore unico ovvero, nel caso sia nominato un Consiglio di amministrazione di 2 (due) componenti, il

presidente è nominato dall'Assemblea tra i consiglieri designati dal Comune di Alghero. -----

2. I componenti del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore unico devono possedere i requisiti previsti dagli artt. 7, 9 e 10 del D.M. 11/09/2000, n. 283 e, a pena di ineleggibilità, quelli di cui art. 2382 del Codice Civile, e quelli ulteriori previsti dai codici e dalle regole di governance di cui all'art. 1 comma 2 del presente Statuto. -----

3. L'amministratore unico o i membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre esercizi consecutivi e scadono con l'Assemblea che approva il bilancio relativo all'esercizio in cui l'organo amministrativo stesso è scaduto e sono rieleggibili. -----

4. In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile, purché la maggioranza resti costituita da Amministratori nominati dall'Assemblea.

L'Amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione non ricostituito nei termini per esso previsti dalla legge e dal presente Statuto è prorogato per non più di quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno della scadenza del termine medesimo; in ogni caso all'organo amministrativo si applica il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444. -----

5. Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, nominati dall'Assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti. -----

6. In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio sindacale, il quale può compiere nel

frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. -----

7. Qualora, nel rispetto della normativa vigente in materia di società partecipate da pubbliche amministrazioni, sia nominato un Consiglio di Amministrazione, non può essere nominato un Vice-Presidente.>>; -----

<<Art. 16 (Competenze dell'Amministratore Unico o del Consiglio di Amministrazione) -----

L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione, qualora nominato, sono investiti dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società e più segnatamente provvedono al compimento di tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale e che non siano, per legge o per Statuto, espressamente riservati dall'Assemblea dei Soci. -----

2. Sono comunque di esclusiva competenza dell'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione, qualora nominato, e non sono delegabili i poteri relativi alla predisposizione dei seguenti atti, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea per consentire l'esercizio del controllo analogo : -----

a) atti di programmazione riguardanti il bilancio annuale e pluriennale, la relazione illustrativa sull'esercizio finanziario, il piano di investimento e di assunzione del personale. Tali documenti devono essere corredati delle relative previsioni di entrata e di uscita e redatti in coerenza e in tempo utile con gli atti di programmazione degli enti locali soci; -----

b) piano operativo annuale e pluriennale da concordare preventivamente con gli enti pubblici soci; -----

c) assunzione di partecipazioni da parte della società in enti e associazioni; -----

d) alienazione, compravendita e permuta di beni immobili e brevetti; -----

e) prestazioni di garanzia, fidejussioni e concessioni prestiti; -----

f) assunzione di mutui. -----

Qualora le norme che disciplinano l'approvazione dei documenti programmatici e contabili delle amministrazioni pubbliche soci, prevedano la posticipazione nei termini di approvazione degli stessi, la società opererà, nelle more di definizione delle politiche gestionali e contabili, in base a piani provvisori approvati dall'Assemblea dei soci con riferimento ai vincoli giuridici assunti dagli enti in base ai corrispettivi dovuti nell'ambito del Contratto di Servizio. -----

3. L'Amministratore unico e il Consiglio di Amministrazione, qualora nominato, possono nominare uno o più procuratori per determinati atti o categorie di atti. Al Direttore Generale ed ai procuratori spetta la rappresentanza della società nei limiti della delega conferita. -----

4. Il Consiglio di Amministrazione, qualora nominato, può assegnare una o più deleghe al presidente, determinandone i limiti, in coerenza con le previsioni di cui all'art. 1 comma 2 del presente Statuto.>>; -----

<<Art. 17 (Funzionamento del Consiglio di Amministrazione o dell'Amministratore Unico) -----

1. Il Consiglio di Amministrazione, *qualora nominato in base al decreto attuativo dell'art. 11, comma 3 del d.lgs. n. 175/2016,* si riunisce anche fuori dalla sede sociale, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta domanda da almeno due dei suoi membri o da un Sindaco o sia fatta richiesta scritta dal Comune o da eventuali altri soci pubblici nella loro qualità di soci della società. -----

2. Le convocazioni sono fatte dal Presidente mediante lettera raccomandata, fax o posta elettronica o qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento tre giorni liberi prima o, nei casi di urgenza, almeno un

giorno libero prima, al domicilio di ciascun consigliere/sindaco. -----

3. Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti, in caso di parità prevale il voto del Presidente. -----

4. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione debbono risultare da verbali trascritti in apposito libro tenuto ai sensi di legge e firmati dal presidente e dal segretario di volta in volta nominato anche tra gli estranei al consiglio. Nel caso l'amministrazione della società sia affidata ad un Amministratore Unico, le decisioni dell'Amministratore Unico dovranno essere verbalizzate in analogo libro e sottoscritte dal verbalizzante e dall'Amministratore Unico. Il libro delle adunanze e delle deliberazioni è tenuto a cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione e dall'Amministratore Unico. -----

5. La partecipazione al Consiglio può avvenire anche tramite mezzi di audio conferenza o video conferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire le discussioni.>>; -----

<<Art. 18 (Amministratore Unico o Presidente del Consiglio di Amministrazione) -----

1. L'Amministratore unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione, sono nominati dall'Assemblea dei soci. -----

2. L'Amministratore unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione hanno la rappresentanza legale della società nell'ambito delle competenze ad essi spettanti. -----

3. L'Amministratore unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione riferiscono, almeno semestralmente, al Socio Comune di Alghero e agli eventuali altri soci pubblici con le modalità previste dai codici e dalle regole di governance

di cui all'art. 1 comma 2 del presente Statuto, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla Società.>>; -----

<<Art. 20 (Il Collegio Sindacale) -----

1. L'attività di controllo interno è affidata al Collegio Sindacale. Il Collegio Sindacale è composto di 3 (tre) membri effettivi, tra cui il Presidente, e 2 (due) supplenti. Allorquando sarà costituita la pluralità dei soci al Comune di Alghero sarà riservata la nomina di uno dei componenti effettivi e di uno dei componenti supplenti nel collegio. -----

2. L'Assemblea nomina il Collegio Sindacale ed il Presidente dello stesso e ne determina, all'atto della nomina e per l'intero periodo di durata del loro ufficio, il compenso a loro spettante. -----

3. I Sindaci durano in carica 3 (tre) esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. I sindaci sono rieleggibili. *Il Collegio Sindacale non ricostituito nei termini per esso previsti dalla legge e dal presente Statuto è prorogato per non più di quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno della scadenza del termine medesimo; in ogni caso all'organo di controllo si applica il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444.* -----

4. I membri del Collegio Sindacale debbono essere in possesso dei requisiti di legge e di quelli ulteriori stabiliti dagli art. 7 e 9 del D.M. 11/09/2000, n. 289. ----

5. Il Presidente del Collegio Sindacale riferisce al Socio Comune di Alghero e agli eventuali altri soci pubblici con le modalità previste dai codici e dalle regole di governance di cui all'art. 1 comma 2° del presente Statuto, di ogni irregolarità o

comportamento che possa fare nascere dubbi sulla legalità dell'amministrazione della società. -----

6. La partecipazione al Collegio può avvenire anche tramite mezzi di audioconferenza, o videoconferenza, a condizione che tutti i Sindaci possano essere identificati e sia loro consentito di seguire le discussioni.>>; -----

<<Art.13-bis (Tutela dei soci con partecipazioni minoritarie al capitale sociale nelle decisioni dell'assemblea ordinaria e dell'assemblea straordinaria). -----

1. Fatto salvo quanto stabilito dall'art. 2368 del codice civile e dal precedente art. 13, l'assemblea ordinaria adotta con voto favorevole dei soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale le decisioni in materia di:

a. approvazione del bilancio e degli strumenti di pianificazione economico-finanziaria incidenti sul bilancio e rapportabili alle dinamiche fondamentali dello stesso; -----

b. nomina e revoca dell'Amministratore unico, nonché, qualora possibile la nomina del Consiglio di Amministrazione nel rispetto della normativa vigente e esercitata opzione in tal senso, determinazione del numero degli Amministratori tra il minimo ed il massimo previsti dalla legge e nomina o revoca degli Amministratori; -----

c. autorizzazione all'Organo amministrativo per il compimento degli atti di cui agli articoli 14 e 16, qualora rilevanti come decisioni strategiche per la società incidenti sul rapporto economico-finanziario con gli enti locali soci. ---

2. Fatto salvo quanto stabilito dall'art. 2368 del codice civile, l'assemblea straordinaria adotta con voto favorevole dei soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale le decisioni nelle materie previste dallo stesso articolo 13. -----

3. Ai fini del precedente comma 2, l'approvazione dell'autorizzazione all'Organo amministrativo per il compimento degli atti di cui agli articoli 14 e 16 è adottata con la maggioranza dello stesso comma 2, qualora gli atti siano rilevanti come decisioni strategiche per la società incidenti sul rapporto economico-finanziario con gli enti locali soci.>>; -----

<<Art. 15-bis (Limiti ai compensi degli amministratori) -----

1. Ai componenti degli organi sociali non possono essere corrisposti gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, nonché non possono essere corrisposti trattamenti di fine mandato.>>; -----

<<Art. 20-bis (Revisione legale dei conti) -----

1. La revisione legale dei conti sulla Società è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. -----

2. La scelta del soggetto che svolge l'attività di revisione legale dei conti spetta all'assemblea, su proposta motivata del Collegio Sindacale. -----

3. L'incarico al soggetto che svolge l'attività di revisione legale dei conti dura tre esercizi e l'assemblea può revocarlo l'incarico solo quando vi sia una giusta causa, comunque dopo aver sentito il Collegio Sindacale.>>. -----

Si dà atto che il comparente mi consegna una copia dello Statuto secondo la nuova stesura che, composto di n. 27 (ventisette) articoli e contenuto in n. 20 (venti) pagine circa di n. 5 (cinque) fogli, si allega al presente atto sotto la lettera

"B" sottoscritto dal comparente e da me Notaio. -----

L'Assemblea, infine, per alzata di mano -----

----- ALL'UNANIMITA' DELIBERA -----

2) di delegare l'Organo Amministrativo ad apportare al presente verbale ed all'allegato Statuto tutte le modifiche, variazioni o aggiunte necessarie ai fini

dell'iscrizione delle modifiche dello Statuto nel Registro delle Imprese. -----

A questo punto, non essendovi all'ordine del giorno altro argomento da trattare,
l'Assemblea viene tolta alle ore 10.30 (ore dieci e minuti trenta). -----

Il componente mi dispensa dalla lettura degli allegati, dichiarando di ben
conoscerli per averne avuto preventiva visione e piena conoscenza. -----

Le spese del presente atto, collegate e dipendenti sono a carico della Società -----

E richiesto, io Notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura al
componente che lo ha approvato e confermato. -----

In parte scritto da me Notaio ed in parte dattiloscritto da persona di mia fiducia,
consta di venti pagine e queste righe della ventunesima di sei fogli, e viene
sottoscritto, anche a margine dei fogli intermedi ed unitamente all'allegato

Statuto, dal componente e da me Notaio alle ore 10.30 (ore dieci e minuti trenta). -

F.to Salvatore Marino -----

F.to Andrea Pinna Vistoso Notaio -----



CITTÀ DI ALGHERO

Provincia di Sassari

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 81 DEL 19/12/2016

OGGETTO: SOCIETÀ S.E.C.AL. SPA. APPROVAZIONE MODIFICHE STATUTO. D.LGS 175/2016, ART. 26, COMMA 1, PRIMO PERIODO.

Il giorno diciannove del mese di dicembre dell'anno 2016 nell'apposita sala delle adunanze, convocato nelle forme di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Pubblica e seduta Straordinaria di prima convocazione, sotto la Presidenza del Presidente di Consiglio Dott. Matteo Tedde in presenza del Sindaco Dr. Mario Bruno, dei consiglieri

P	A	Nome
X		BOGLIOLI ELISABETTA
	X	CAMERADA NUNZIO
X		CARTA FRANCESCA
X		CUREDDA VITTORIO DAVIDE
	X	DAGA ENRICO BACHISIO
X		FADDA GIUSEPPE ANGELO
	X	FERRARA ROBERTO
X		LOI ALESSANDRO
X		MARINO DONATELLA
X		MILLANTA MARINA
X		MORO GIAMPIETRO
	X	NASONE ALESSANDRO

P	A	Nome
X		NONNE MARIO
	X	OGGIANO LINDA
X		PAIS MICHELE
X		PICCONE GIUSEPPINA RITA
	X	PIRAS CESARE EMILIANO
	X	PIRISI BENIAMINO
	X	PIRISI MAURIZIO
	X	PORCU GRAZIANO
	X	PULINA PIERA MONICA
	X	SALARIS MARIA GRAZIA
X		SARTORE GEROLAMO PIETRO MARIO
X		TEDDE MATTEO

E la partecipazione del Segretario Generale Dott. Luca Canessa, ha approvato, nei termini di voto infra indicati, la seguente proposta di deliberazione del settore Servizio Società Partecipate

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con deliberazione n. 42 del 28/10/2005 il Consiglio Comunale ha espresso la volontà di costituire una Società a prevalente capitale pubblico

denominata S.E.C.AL. spa per la gestione delle entrate comunali, tributarie e patrimoniali, nonché di altri servizi connessi;

Dato atto che con atto nanti il Notaio Andrea Pinna Vistoso Rep. N. 12305 del 12/07/2007 si è provveduto alla costituzione della suddetta Società mista;

Dato atto che in data 19/09/2007 , con atto Rep. N. 12477 a rogito del Notaio Andrea Pinna Vistoso è stata stipulata apposita convenzione di servizio tra il Comune di Alghero e la S.E.C.AL. spa;

Vista la deliberazione del Commissario straordinario, adottata con i poteri del Consiglio comunale n. 15 del 02.05.2012 avente ad oggetto "*Società S.E.C.AL. SPA approvazione modifiche Statuto conseguenti al riscatto delle azioni. Indirizzo ai partecipanti in sede assembleare.*"

Dato atto che in data 25.05.2012 , con atto Rep. N. 12869 a rogito del Notaio Andrea Porqueddu, è stato adottato il nuovo Statuto sociale della Società S.E.C.AL. SPA;

Richiamato l'art. 42, comma 2 lett. a) del D. Lgs. 267/2000 attribuisce al Consiglio la competenza relativamente all'approvazione degli Statuti dell'Ente e delle Aziende speciali, ed, alla lett. e), in ordine alla partecipazione dell'Ente a società di capitali;

Visto il Testo Unico sulle Società partecipate, adottato con D.Lgs. 175 del 19 agosto 2016 che prevede:

- all'art. 3, comma 1 la possibilità per le pubbliche amministrazioni di partecipare esclusivamente a società, anche consortili, costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa;
- all'art. 4, comma 2, lett. a), la possibilità per le amministrazioni pubbliche di costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento, direttamente o indirettamente, di determinate attività tra cui la produzione di un servizio di interesse generale;

Richiamato l'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, come modificato dalla L. n. 244/2007, laddove dispone che "*b) qualora sia deliberato di affidare a terzi, anche disgiuntamente, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le entrate, le relative attività sono affidate, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, a:*

- 1) omissis;
- 2) omissis;
- 3) *la società a capitale interamente pubblico, di cui all'articolo 113, comma 5, lettera c), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, mediante convenzione, a condizione: che l'ente titolare del capitale sociale eserciti sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente che la controlla; che svolga la propria attività solo nell'ambito territoriale di pertinenza dell'ente che la controlla";*

Vista la deliberazione di Consiglio comunale n. 23 del 30.04.2016 con cui è stato approvato il Piano per lo sviluppo e la razionalizzazione delle società partecipate del Comune di Alghero e della Fondazione Meta;

Visto l'art. 26, comma 1 primo periodo del TUPS: *"Le società a controllo pubblico già costituite all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto adeguano i propri statuti alle disposizioni del presente decreto entro il 31 dicembre 2016."*

Ritenuto, quindi, di dover formulare i seguenti indirizzi ai propri partecipanti in sede di Assemblea straordinaria che verrà convocata per l'approvazione delle modifiche dello Statuto Sociale di S.E.C.AL.:

1) Modifiche all'art. 1.

a) Inserimento di clausola relativa all'attività prevalente svolta nei confronti dei soci. L'articolo 16, comma 3 del d.lgs. n. 175/2016 stabilisce che nello statuto delle società in house deve essere previsto che almeno l'ottanta per cento (80%) del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci e che la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato sia consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

Pertanto all'art. 1, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti commi:

"3. La Società svolge la propria attività assicurando che oltre l'ottanta per cento del proprio fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a essa affidati dai soci e che la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato sia realizzata solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della Società.

4. In caso di mancato rispetto del limite quantitativo di cui al precedente comma, la società sana l'irregolarità entro tre mesi dalla data in cui la stessa si è manifestata, rinunciando a una parte dei rapporti di fornitura con soggetti terzi, sciogliendo i relativi rapporti contrattuali.

5. Qualora la Società decida di rinunciare agli affidamenti diretti da parte dei soci, è tenuta a sciogliere i relativi rapporti. In tal caso, nelle more dello svolgimento delle procedure di gara per l'affidamento dei servizi precedentemente gestiti, gli stessi continueranno ad essere forniti dalla Società sino all'affidamento al nuovo soggetto gestore."

b) Il riferimento all'art. 13 del d.l. n. 223/2006 conv. in l. n. 248/2006 deve essere espunto, in quanto la disposizione è stata abrogata dall'art. 28, comma 1, lett. c) del d.lgs. n. 175/2016. Pertanto all'articolo 1, comma 1 dello Statuto, le parole *"e ai sensi dell'art. 13 d.l. 233 4 luglio 2006 convertito nella legge n. 248/2006"* sono soppresse.

2) Modifiche all'art. 9.

L'attuale formulazione dell'articolo 9 dello Statuto disciplina l'esercizio del diritto di prelazione da parte dei soci, ora esplicitamente riconosciuto dall'art. 10, comma 2, ultimo periodo del d.lgs. n. 175/2016.

Pertanto all'articolo 9, comma 4, dopo le parole "a quelle indicate nell'offerta." È inserito il seguente periodo: "La cessione delle azioni è effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione. In casi eccezionali, a seguito di deliberazione motivata dell'organo competente del socio, che dà analiticamente atto della convenienza economica dell'operazione, con particolare riferimento alla congruità del prezzo di vendita, l'alienazione può essere effettuata mediante negoziazione diretta con un singolo acquirente."

3) Modifica all'art. 10.

L'articolo 11, comma 2 del d.lgs. n. 175/2016 stabilisce che l'organo amministrativo delle società a controllo pubblico è costituito, di norma, da un amministratore unico. Il successivo comma 3 demanda a un decreto attuativo la definizione dei casi nei quali le società potranno avere un consiglio di amministrazione. L'attuale formulazione dell'articolo 10 dello Statuto deve essere sottoposta a revisione, al fine di risultare esplicitamente coerente con l'articolo 11 del d.lgs. n. 175/2016.

Pertanto all'articolo 10, comma 1 dello Statuto:

a) il punto 2 è sostituito dal seguente: "l'Amministratore unico o, qualora le caratteristiche organizzative della società lo consentano in rapporto a quanto disciplinato dal decreto attuativo dell'art. 11, comma 3 del d.lgs. n. 175/2016, il Consiglio di Amministrazione";

b) il punto 3 è sostituito dal seguente: "il Presidente del Consiglio di Amministrazione, qualora costituito in rapporto a quanto disciplinato dal decreto attuativo dell'art. 11, comma 3 del d.lgs. n. 175/2016, il Consiglio di Amministrazione".

4) Modifica all'Articolo 11.

A fronte della regola generale che prevede come organo di amministrazione l'Amministratore Unico, lo stesso deve essere individuato come soggetto principale in ordine alla presidenza dell'Assemblea.

Pertanto all'articolo 11, comma 2, dopo le parole "è convocata" le parole "dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore unico" sono sostituite dalle seguenti: "dall'Amministratore unico o, qualora nominato nel rispetto della normativa vigente, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione".

A fronte dell'esercizio del controllo analogo da parte dei soci pubblici, le disposizioni che fanno riferimento alla particolare forma di controllo devono essere riferite ai soli soci pubblici.

Pertanto all'articolo 11, comma 7, dopo le parole "ai soci" è inserita la seguente: "pubblici".

5) Modifica all'Articolo 12.

A fronte della regola generale che prevede come organo di amministrazione l'Amministratore Unico, lo stesso deve essere individuato come soggetto principale in ordine alla presidenza dell'Assemblea.

Conseguentemente all'articolo 12, comma 1, dopo le parole "è presieduta" le parole "dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore unico" sono sostituite dalle seguenti: "dall'Amministratore unico o, qualora nominato nel rispetto della normativa vigente, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione".

6) Inserimento Articolo 13 bis.

Per assicurare (in caso di acquisizione di azioni da parte di altri enti locali) l'esercizio del controllo analogo congiunto, deve essere inserita una disposizione che garantisca maggioranze qualificate coinvolgenti i soci pubblici di minoranza.

Dopo l'art. 13 viene inserito il seguente:

Art.13-bis (Tutela dei soci con partecipazioni minoritarie al capitale sociale nelle decisioni dell'assemblea ordinaria e dell'assemblea straordinaria).

1. Fatto salvo quanto stabilito dall'art. 2368 del codice civile e dal precedente art. 13, l'assemblea ordinaria adotta con voto favorevole dei soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale le decisioni in materia di:

a. approvazione del bilancio e degli strumenti di pianificazione economico-finanziaria incidenti sul bilancio e rapportabili alle dinamiche fondamentali dello stesso;

b. nomina e revoca dell'Amministratore unico, nonché, qualora possibile la nomina del Consiglio di Amministrazione nel rispetto della normativa vigente e esercitata opzione in tal senso, determinazione del numero degli Amministratori tra il minimo ed il massimo previsti dalla legge e nomina o revoca degli Amministratori;

c. autorizzazione all'Organo amministrativo per il compimento degli atti di cui agli articoli 14 e 16, qualora rilevanti come decisioni strategiche per la società incidenti sul rapporto economico-finanziario con gli enti locali soci.

2. Fatto salvo quanto stabilito dall'art. 2368 del codice civile, l'assemblea straordinaria adotta con voto favorevole dei soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale le decisioni nelle materie previste dallo stesso articolo 13.

3. Ai fini del precedente comma 2, l'approvazione dell'autorizzazione all'Organo amministrativo per il compimento degli atti di cui agli articoli 14 e 16 è adottata con la maggioranza dello stesso comma 2, qualora gli atti siano rilevanti come decisioni strategiche per la società incidenti sul rapporto economico-finanziario con gli enti locali soci.

7) Modifica all'Articolo 14.

L'attuale formulazione dell'articolo 14 dello Statuto disciplina le modalità di effettuazione del controllo analogo. La disposizione deve tuttavia essere adeguata al comma 5 dell'art. 5 del d.lgs. n. 50/2016, il quale stabilisce le modalità di gestione del controllo analogo congiunto, in caso di partecipazione di più amministrazioni pubbliche alla Società: tale aspetto è peraltro regolato sia nelle decisioni dell'assemblea sia nella scelta dell'organo amministrativo.

Quindi all'articolo 14, comma 1 dello Statuto, dopo le parole "*alla proprietà pubblica.*" Sono aggiunti i seguenti periodi: "*Le disposizioni del presente Statuto che garantiscono l'esercizio del controllo analogo, anche in forma congiunta, da parte degli enti locali soci, sono individuate in particolare negli articoli 11, 13, [13-bis], 15 e 16, nonché nel presente articolo 14. L'esercizio del controllo analogo in base alle disposizioni del presente Statuto e agli elementi definiti dai soci pubblici con i patti parasociali è finalizzato a garantire agli stessi di esercitare congiuntamente un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative della Società.*"

All'articolo 14, comma 2 dello Statuto:

a) dopo le parole "*controllo analogo*" sono aggiunte le seguenti: "*, anche in forma congiunta,*";

b) dopo le parole "*dagli stessi definite,*" sono aggiunte le seguenti: "*anche con patti parasociali di durata superiore a cinque anni, in deroga all'articolo 2341-bis, primo comma, del codice civile,*".

All'articolo 14, comma 2, dopo la parola "*attraverso:*" è inserito il seguente punto: "*- definizione degli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, della Società, anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale e tenuto conto delle eventuali disposizioni che stabiliscono, a carico degli enti locali soci, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale.*".

La formulazione attuale dell'articolo 14 dello Statuto evidenzia solo al comma 5, in forma sintetica, riferimenti al Regolamento sul controllo analogo del Comune di Alghero o a strumento analoghi per gli altri soci pubblici. Al fine di rendere coerente la disposizione con il sistema dei controlli interni previsto dagli artt. 147 e ss. del d.lgs. n. 267/2000, nonché di rafforzarla rispetto a quanto richiesto dall'art. 5 del d.lgs. n. 50/2016 e dall'art. 16 del d.lgs. n. 175/2016, è opportuno specificare un apposito dato normativo che evidenzi il rinvio al regolamento come strumento specifico.

All'art. 14 dello Statuto, al comma 1, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: *"I soci pubblici adottano specifici regolamenti contenenti la disciplina dei controlli da essi effettuabili sulla Società e tali atti normativi costituiscono strumenti volti a rafforzare il controllo analogo."*

8) Modifica all'Articolo 15.

L'articolo 11, comma 2 del d.lgs. n. 175/2016 stabilisce che l'organo amministrativo delle società a controllo pubblico è costituito, di norma, da un amministratore unico. Il successivo comma 3 demanda a un decreto attuativo la definizione dei casi nei quali le società potranno avere un consiglio di amministrazione. L'attuale formulazione dell'articolo 15 dello Statuto deve essere sottoposta a revisione, al fine di risultare esplicitamente coerente con l'articolo 11 del d.lgs. n. 175/2016. Inoltre, per l'Amministratore Unico deve essere prevista l'applicazione della disciplina sulla "prorogatio" degli organi collegiali prevista dalla legge n. 444/1994 in base all'art. 11, comma 15 del d.lgs. n. 175/2016.

Quindi all'art. 15, comma 4 dello Statuto, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: *"L'Amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione non ricostituito nei termini per esso previsti dalla legge e dal presente Statuto è prorogato per non più di quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno della scadenza del termine medesimo; in ogni caso all'organo di controllo si applica il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444."*

In base all'articolo 11, comma 9, lett. b) del d.lgs. n. 175/2016, in caso di costituzione del Consiglio di Amministrazione, non può essere nominato un Vicepresidente. Lo Statuto della Società nella formulazione attuale non lo prevede, quindi per assicurare piena coerenza con il quadro normativo definito dal d.lgs. n. 175/2016 è necessario prevederlo in positivo:

Pertanto all'articolo 15, dopo il comma 6 è inserito il seguente: *"Qualora, nel rispetto della normativa vigente in materia di società partecipate da pubbliche amministrazioni, sia nominato un Consiglio di Amministrazione, non può essere nominato un Vice-Presidente."*

8) Modifica agli Articoli 16, 17 e 18.

Per rendere coerenti le disposizioni sugli amministratori contenute negli articoli 16, 17 e 18 con quelle apportate (obbligatoriamente) all'art. 15, è opportuno che:

a) nell'articolo 16, i riferimenti all'Amministratore unico siano prevalenti rispetto a quelli inerenti il Consiglio di Amministrazione (invertendo nel comma 1: *"L'Amministratore unico e "il Consiglio di Amministrazione, qualora nominato, ..."*);

b) nell'articolo 17, al comma 1, dopo le parole *"Consiglio di Amministrazione"* siano inserite le seguenti: *"qualora nominato in base al decreto attuativo dell'art. 11, comma 3 del d.lgs. n. 175/2016"*;

c) nell'articolo 18 i riferimenti all'Amministratore unico siano prevalenti rispetto a quelli inerenti il Presidente del Consiglio di Amministrazione (invertendo nel comma 1:

"L'Amministratore unico e "il Presidente del Consiglio di Amministrazione, qualora nominato, ...");

9) Inserimento Articoli 10, comma 2 e art. 15-bis.

L'articolo 11, comma 9, alle lettere c) e d) stabilisce che lo statuto deve obbligatoriamente prevedere disposizioni che prevedano:

- 1) il divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, e il divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato, ai componenti degli organi sociali;
- 2) il divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

E' pertanto necessario inserire due specifiche disposizioni in tal senso.

All'articolo 10 dello Statuto, dopo il comma 1 è inserito il seguente: *"2. Non possono essere istituiti organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società."*

Dopo l'articolo 15 è inserito il seguente:

"Art. 15-bis (Limiti ai compensi degli amministratori) - 1. Ai componenti degli organi sociali non possono essere corrisposti gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, nonché non possono essere corrisposti trattamenti di fine mandato."

10) Modifiche all'Articolo 20 e inserimento dell'art. 20-bis.

L'articolo 3, comma 2 del d.lgs. n. 175/2016 stabilisce che nelle società per azioni a controllo pubblico la revisione legale dei conti non può essere affidata al collegio sindacale. Conseguentemente:

- a) l'attuale formulazione dell'articolo 20 dello Statuto, che prevede che l'attività di revisione legale sia affidata al Collegio Sindacale, deve essere corretta, con l'espunzione dell'attività di revisione legale dalle competenze del Collegio Sindacale;
- b) deve essere inserito nello Statuto un articolo che disciplini la revisione legale; tale inserimento è opportuno che sia riportato come immediatamente successivo all'art. 20 (quindi rubricato come articolo 20-bis).

Inoltre, per il Collegio Sindacale deve essere prevista l'applicazione della disciplina sulla "prorogatio" degli organi collegiali prevista dalla legge n. 444/1994 in base all'art. 11, comma 15 del d.lgs. n. 175/2016.

Pertanto:

All'articolo 20, comma 1 dello Statuto, le parole *"e di revisione legale"* sono soppresse.

All'articolo 20, comma 3 dello Statuto, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: *"Il Collegio Sindacale non ricostituito nei termini per esso previsti dalla legge e dal presente Statuto è prorogato per non più di quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno della scadenza del termine medesimo; in ogni caso all'organo di controllo si applica il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444."*

Dopo l'articolo 20 dello statuto è inserito il seguente:

"Art. 20-bis

(Revisione legale dei conti)

1. La revisione legale dei conti sulla Società è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

2. La scelta del soggetto che svolge l'attività di revisione legale dei conti spetta all'assemblea, su proposta motivata del Collegio Sindacale.

3. L'incarico al soggetto che svolge l'attività di revisione legale dei conti dura tre esercizi e l'assemblea può revocarlo l'incarico solo quando vi sia una giusta causa, comunque dopo aver sentito il Collegio Sindacale."

VISTI:

- il D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 relativo all'ordinamento degli enti locali;
- lo Statuto comunale;

Dato atto che la competente Commissione consiliare ha esaminato la pratica in trattazione, con parere favorevole, nella seduta del 15.12.2016;

Udita l'illustrazione da parte dell'Assessore Avv. Gavino Tanchis;

PRESO atto degli interventi dei Consiglieri comunali, integralmente disponibili, in forza della registrazione digitale della seduta;

UDITO l'intervento del Sig. Presidente, il quale, non risultando ulteriori prenotazioni finalizzate all'intervento nel dibattito e/o per dichiarazioni di voto, dichiara chiusa la trattazione dell'argomento in oggetto e invita i Sigg. Consiglieri ad esprimere avviso sulla delibera in oggetto;

Ultimate le operazioni di voto, svoltesi con il seguente esito, attestato dai fogli di voto in atti:

Consiglieri presenti 14, favorevoli 13: (Boglioli, Bruno, Millanta, Nonne, Piccone, Sartore, Tedde, Moro, Carta, Cureda, Fadda, Loi, Marino), 1 contrario (Pais), assenti: (Oggiano, Daga, Pirisi Beniamino, Piras, Salaris, Camerada, Pirisi Maurizio, Ferrara, Porcu, Pulina, Nasone);

Per quanto sopra esposto

DELIBERA

A) Di prendere atto della necessità di apportare allo Statuto Sociale di S.E.C.AL. Spa, adottato in data 25.05.2012, con atto Rep. N. 12869 a rogito del Notaio Andrea Porqueddu, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 26, comma 1 primo periodo del TUPS, le necessarie modifiche;

B) Di formulare, per le motivazioni espresse in premessa, i seguenti indirizzi ai propri partecipanti in sede di Assemblea straordinaria che verrà convocata per l'approvazione delle modifiche dello Statuto Sociale di S.E.C.AL.:

1) Modifiche all'art. 1.

a) Inserimento di clausola relativa all'attività prevalente svolta nei confronti dei soci. L'articolo 16, comma 3 del d.lgs. n. 175/2016 stabilisce che nello statuto delle società in house deve essere previsto che almeno l'ottanta per cento (80%) del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci e che la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato sia consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

Pertanto all'art. 1, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti commi:

"3. La Società svolge la propria attività assicurando che oltre l'ottanta per cento del proprio fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a essa affidati dai soci e che la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato sia realizzata solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della Società.

4. In caso di mancato rispetto del limite quantitativo di cui al precedente comma, la società sana l'irregolarità entro tre mesi dalla data in cui la stessa si è manifestata, rinunciando a una parte dei rapporti di fornitura con soggetti terzi, sciogliendo i relativi rapporti contrattuali.

5. Qualora la Società decida di rinunciare agli affidamenti diretti da parte dei soci, è tenuta a sciogliere i relativi rapporti. In tal caso, nelle more dello svolgimento delle procedure di gara per l'affidamento dei servizi precedentemente gestiti, gli stessi continueranno ad essere forniti dalla Società sino all'affidamento al nuovo soggetto gestore."

b) Il riferimento all'art. 13 del d.l. n. 223/2006 conv. in l. n. 248/2006 deve essere espunto, in quanto la disposizione è stata abrogata dall'art. 28, comma 1, lett. c) del d.lgs. n. 175/2016. Pertanto all'articolo 1, comma 1 dello Statuto, le parole *"e ai sensi dell'art. 13 d.l. 233 4 luglio 2006 convertito nella legge n. 248/2006"* sono soppresse.

2) Modifiche all'art. 9.

L'attuale formulazione dell'articolo 9 dello Statuto disciplina l'esercizio del diritto di prelazione da parte dei soci, ora esplicitamente riconosciuto dall'art. 10, comma 2, ultimo periodo del d.lgs. n. 175/2016.

Pertanto all'articolo 9, comma 4, dopo le parole *"a quelle indicate nell'offerta."* È inserito il seguente periodo: *"La cessione delle azioni è effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione. In casi eccezionali, a seguito di deliberazione motivata dell'organo competente del socio, che dà analiticamente atto della convenienza economica dell'operazione, con particolare riferimento alla congruità del prezzo di vendita, l'alienazione può essere effettuata mediante negoziazione diretta con un singolo acquirente."*

3) Modifica all'art. 10.

L'articolo 11, comma 2 del d.lgs. n. 175/2016 stabilisce che l'organo amministrativo delle società a controllo pubblico è costituito, di norma, da un amministratore unico. Il successivo comma 3 demanda a un decreto attuativo la definizione dei casi nei quali le società potranno avere un consiglio di amministrazione. L'attuale formulazione dell'articolo 10 dello Statuto deve essere sottoposta a revisione, al fine di risultare esplicitamente coerente con l'articolo 11 del d.lgs. n. 175/2016.

Pertanto all'articolo 10, comma 1 dello Statuto:

a) il punto 2 è sostituito dal seguente: *"l'Amministratore unico o, qualora le caratteristiche organizzative della società lo consentano in rapporto a quanto disciplinato dal decreto attuativo dell'art. 11, comma 3 del d.lgs. n. 175/2016, il Consiglio di Amministrazione";*

b) il punto 3 è sostituito dal seguente: *"il Presidente del Consiglio di Amministrazione, qualora costituito in rapporto a quanto disciplinato dal decreto attuativo dell'art. 11, comma 3 del d.lgs. n. 175/2016, il Consiglio di Amministrazione"*.

4) Modifica all'Articolo 11.

A fronte della regola generale che prevede come organo di amministrazione l'Amministratore Unico, lo stesso deve essere individuato come soggetto principale in ordine alla presidenza dell'Assemblea.

Pertanto all'articolo 11, comma 2, dopo le parole "è convocata" le parole "dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore unico" sono sostituite dalle seguenti: *"dall'Amministratore unico o, qualora nominato nel rispetto della normativa vigente, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione"*.

A fronte dell'esercizio del controllo analogo da parte dei soci pubblici, le disposizioni che fanno riferimento alla particolare forma di controllo devono essere riferite ai soli soci pubblici.

Pertanto all'articolo 11, comma 7, dopo le parole "ai soci" è inserita la seguente: *"pubblici"*.

5) Modifica all'Articolo 12.

A fronte della regola generale che prevede come organo di amministrazione l'Amministratore Unico, lo stesso deve essere individuato come soggetto principale in ordine alla presidenza dell'Assemblea.

Conseguentemente all'articolo 12, comma 1, dopo le parole "è presieduta" le parole "dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore unico" sono sostituite dalle seguenti: *"dall'Amministratore unico o, qualora nominato nel rispetto della normativa vigente, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione"*.

6) Inserimento Articolo 13 bis.

Per assicurare (in caso di acquisizione di azioni da parte di altri enti locali) l'esercizio del controllo analogo congiunto, deve essere inserita una disposizione che garantisca maggioranze qualificate coinvolgenti i soci pubblici di minoranza.

Dopo l'art. 13 viene inserito il seguente:

Art.13-bis (Tutela dei soci con partecipazioni minoritarie al capitale sociale nelle decisioni dell'assemblea ordinaria e dell'assemblea straordinaria).

1. Fatto salvo quanto stabilito dall'art. 2368 del codice civile e dal precedente art. 13, l'assemblea ordinaria adotta con voto favorevole dei soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale le decisioni in materia di:

a. approvazione del bilancio e degli strumenti di pianificazione economico-finanziaria incidenti sul bilancio e rapportabili alle dinamiche fondamentali dello stesso;

b. nomina e revoca dell'Amministratore unico, nonché, qualora possibile la nomina del Consiglio di Amministrazione nel rispetto della normativa vigente e esercitata opzione in tal senso, determinazione del numero degli Amministratori tra il minimo ed il massimo previsti dalla legge e nomina o revoca degli Amministratori;

c. autorizzazione all'Organo amministrativo per il compimento degli atti di cui agli articoli 14 e 16, qualora rilevanti come decisioni strategiche per la società incidenti sul rapporto economico-finanziario con gli enti locali soci.

2. Fatto salvo quanto stabilito dall'art. 2368 del codice civile, l'assemblea straordinaria adotta con voto favorevole dei soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale le decisioni nelle materie previste dallo stesso articolo 13.

3. Ai fini del precedente comma 2, l'approvazione dell'autorizzazione all'Organo amministrativo per il compimento degli atti di cui agli articoli 14 e 16 è adottata con la maggioranza dello stesso comma 2, qualora gli atti siano rilevanti come decisioni

strategiche per la società incidenti sul rapporto economico-finanziario con gli enti locali soci.

7) Modifica all'Articolo 14.

L'attuale formulazione dell'articolo 14 dello Statuto disciplina le modalità di effettuazione del controllo analogo. La disposizione deve tuttavia essere adeguata al comma 5 dell'art. 5 del d.lgs. n. 50/2016, il quale stabilisce le modalità di gestione del controllo analogo congiunto, in caso di partecipazione di più amministrazioni pubbliche alla Società: tale aspetto è peraltro regolato sia nelle decisioni dell'assemblea sia nella scelta dell'organo amministrativo.

Quindi all'articolo 14, comma 1 dello Statuto, dopo le parole *"alla proprietà pubblica."* Sono aggiunti i seguenti periodi: *"Le disposizioni del presente Statuto che garantiscono l'esercizio del controllo analogo, anche in forma congiunta, da parte degli enti locali soci, sono individuate in particolare negli articoli 11, 13, [13-bis], 15 e 16, nonché nel presente articolo 14. L'esercizio del controllo analogo in base alle disposizioni del presente Statuto e agli elementi definiti dai soci pubblici con i patti parasociali è finalizzato a garantire agli stessi di esercitare congiuntamente un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative della Società."*

All'articolo 14, comma 2 dello Statuto:

a) dopo le parole *"controllo analogo"* sono aggiunte le seguenti: *", anche in forma congiunta,"*;

b) dopo le parole *"dagli stessi definite,"* sono aggiunte le seguenti: *"anche con patti parasociali di durata superiore a cinque anni, in deroga all'articolo 2341-bis, primo comma, del codice civile,"*.

All'articolo 14, comma 2, dopo la parola *"attraverso:"* è inserito il seguente punto: *"- definizione degli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, della Società, anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale e tenuto conto delle eventuali disposizioni che stabiliscono, a carico degli enti locali soci, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale."*

La formulazione attuale dell'articolo 14 dello Statuto evidenzia solo al comma 5, in forma sintetica, riferimenti al Regolamento sul controllo analogo del Comune di Alghero o a strumento analoghi per gli altri soci pubblici. Al fine di rendere coerente la disposizione con il sistema dei controlli interni previsto dagli artt. 147 e ss. del d.lgs. n. 267/2000, nonché di rafforzarla rispetto a quanto richiesto dall'art. 5 del d.lgs. n. 50/2016 e dall'art. 16 del d.lgs. n. 175/2016, è opportuno specificare un apposito dato normativo che evidenzia il rinvio al regolamento come strumento specifico.

All'art. 14 dello Statuto, al comma 1, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: *"I soci pubblici adottano specifici regolamenti contenenti la disciplina dei controlli da essi effettuabili sulla Società e tali atti normativi costituiscono strumenti volti a rafforzare il controllo analogo."*

8) Modifica all'Articolo 15.

L'articolo 11, comma 2 del d.lgs. n. 175/2016 stabilisce che l'organo amministrativo delle società a controllo pubblico è costituito, di norma, da un amministratore unico. Il successivo comma 3 demanda a un decreto attuativo la definizione dei casi nei quali le società potranno avere un consiglio di amministrazione. L'attuale formulazione dell'articolo 15 dello Statuto deve essere sottoposta a revisione, al fine di risultare esplicitamente coerente con l'articolo 11 del d.lgs. n. 175/2016. Inoltre, per l'Amministratore Unico deve essere prevista l'applicazione della disciplina sulla

"prorogatio" degli organi collegiali prevista dalla legge n. 444/1994 in base all'art. 11, comma 15 del d.lgs. n. 175/2016.

Quindi all'art. 15, comma 4 dello Statuto, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: *"L'Amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione non ricostituito nei termini per esso previsti dalla legge e dal presente Statuto è prorogato per non più di quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno della scadenza del termine medesimo; in ogni caso all'organo di controllo si applica il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444."*

In base all'articolo 11, comma 9, lett. b) del d.lgs. n. 175/2016, in caso di costituzione del Consiglio di Amministrazione, non può essere nominato un Vicepresidente. Lo Statuto della Società nella formulazione attuale non lo prevede, quindi per assicurare piena coerenza con il quadro normativo definito dal d.lgs. n. 175/2016 è necessario prevederlo in positivo:

Pertanto all'articolo 15, dopo il comma 6 è inserito il seguente: *"Qualora, nel rispetto della normativa vigente in materia di società partecipate da pubbliche amministrazioni, sia nominato un Consiglio di Amministrazione, non può essere nominato un Vice-Presidente."*

8) Modifica agli Articoli 16, 17 e 18.

Per rendere coerenti le disposizioni sugli amministratori contenute negli articoli 16, 17 e 18 con quelle apportate (obbligatoriamente) all'art. 15, è opportuno che:

a) nell'articolo 16, i riferimenti all'Amministratore unico siano prevalenti rispetto a quelli inerenti il Consiglio di Amministrazione (invertendo nel comma 1: *"L'Amministratore unico e "il Consiglio di Amministrazione, qualora nominato, ..."*);

b) nell'articolo 17, al comma 1, dopo le parole *"Consiglio di Amministrazione"* siano inserite le seguenti: *"qualora nominato in base al decreto attuativo dell'art. 11, comma 3 del d.lgs. n. 175/2016"*;

c) nell'articolo 18 i riferimenti all'Amministratore unico siano prevalenti rispetto a quelli inerenti il Presidente del Consiglio di Amministrazione (invertendo nel comma 1: *"L'Amministratore unico e "il Presidente del Consiglio di Amministrazione, qualora nominato, ..."*);

9) Inserimento Articoli 10, comma 2 e art. 15-bis.

L'articolo 11, comma 9, alle lettere c) e d) stabilisce che lo statuto deve obbligatoriamente prevedere disposizioni che prevedano:

1) il divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, e il divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato, ai componenti degli organi sociali;

2) il divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

E' pertanto necessario inserire due specifiche disposizioni in tal senso.

All'articolo 10 dello Statuto, dopo il comma 1 è inserito il seguente: *"2. Non possono essere istituiti organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società."*

Dopo l'articolo 15 è inserito il seguente:

"Art. 15-bis (Limiti ai compensi degli amministratori) - 1. Ai componenti degli organi sociali non possono essere corrisposti gettoni di presenza o premi di risultato deliberati"

dopo lo svolgimento dell'attività, nonché non possono essere corrisposti trattamenti di fine mandato."

10) Modifiche all'Articolo 20 e inserimento dell'art. 20-bis.

L'articolo 3, comma 2 del d.lgs. n. 175/2016 stabilisce che nelle società per azioni a controllo pubblico la revisione legale dei conti non può essere affidata al collegio sindacale. Conseguentemente:

- a) l'attuale formulazione dell'articolo 20 dello Statuto, che prevede che l'attività di revisione legale sia affidata al Collegio Sindacale, deve essere corretta, con l'espunzione dell'attività di revisione legale dalle competenze del Collegio Sindacale;
- b) deve essere inserito nello Statuto un articolo che disciplini la revisione legale; tale inserimento è opportuno che sia riportato come immediatamente successivo all'art. 20 (quindi rubricato come articolo 20-bis).

Inoltre, per il Collegio Sindacale deve essere prevista l'applicazione della disciplina sulla "prorogatio" degli organi collegiali prevista dalla legge n. 444/1994 in base all'art. 11, comma 15 del d.lgs. n. 175/2016.

Pertanto:

All'articolo 20, comma 1 dello Statuto, le parole "e di revisione legale" sono soppresse.

All'articolo 20, comma 3 dello Statuto, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "*Il Collegio Sindacale non ricostituito nei termini per esso previsti dalla legge e dal presente Statuto è prorogato per non più di quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno della scadenza del termine medesimo; in ogni caso all'organo di controllo si applica il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444.*"

Dopo l'articolo 20 dello statuto è inserito il seguente:

"Art. 20-bis

(Revisione legale dei conti)

- 1. La revisione legale dei conti sulla Società è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.*
- 2. La scelta del soggetto che svolge l'attività di revisione legale dei conti spetta all'assemblea, su proposta motivata del Collegio Sindacale.*
- 3. L'incarico al soggetto che svolge l'attività di revisione legale dei conti dura tre esercizi e l'assemblea può revocarlo l'incarico solo quando vi sia una giusta causa, comunque dopo aver sentito il Collegio Sindacale."*

di dichiarare, con separata votazione, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii., consiglieri presenti 14, favorevoli 13: (Boglioli, Bruno, Millanta, Nonne, Piccone, Sartore, Tedde, Moro, Carta, Curredda, Fadda, Loi, Marino), 1 contrario (Pais), assenti: (Oggiano, Daga, Pirisi Beniamino, Piras, Salaris, Camerada, Pirisi Maurizio, Ferrara, Porcu, Pulina, Nasone);

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

Presidente di Consiglio
Dott. Matteo Tedde

Segretario Generale
Dott. Luca Canessa

STATUTO "S.E.C.AL. S.P.A."

TITOLO I DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA, OGGETTO, DOMICILIO

Art. 1 (Costituzione e denominazione sociale)

1. E' costituita in ALGHERO una Società per Azioni a capitale interamente pubblico, in ogni caso riservato a Enti Locali o ad altri enti pubblici, anche ai sensi dell'articolo 52 e ss. del decreto legislativo n. 446/1997 e successive modificazioni e/o integrazioni, denominata "SOCIETA' PER LE ENTRATE DEL COMUNE DI ALGHERO S.P.A." in sigla "S.E.C.AL. S.p.A.".
2. Il Comune di Alghero e gli eventuali altri soci pubblici esercitano il controllo sulla società tramite la partecipazione dei suoi rappresentanti agli organi sociali, tramite le competenze attribuite all'Assemblea e tramite il controllo analogo disciplinato nel presente statuto, nel contratto di servizio e nel regolamento sul controllo analogo adottato dal Comune di Alghero e dagli eventuali altri soci pubblici in conformità alle regole del modello "in house" di cui all'ordinamento comunitario e nazionale.
3. *La Società svolge la propria attività assicurando che oltre l'ottanta per cento del proprio fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a essa affidati dai soci e che la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato sia realizzata solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della Società.*
4. *In caso di mancato rispetto del limite quantitativo di cui al precedente comma, la società sana l'irregolarità entro tre mesi dalla data in cui la stessa si è manifestata, rinunciando a una parte dei rapporti di fornitura con soggetti terzi, sciogliendo i relativi rapporti contrattuali.*
5. *Qualora la Società decida di rinunciare agli affidamenti diretti da parte dei soci, è tenuta a sciogliere i relativi rapporti. In tal caso, nelle more dello svolgimento delle procedure di gara per l'affidamento dei servizi precedentemente gestiti, gli stessi continueranno ad essere forniti dalla Società sino all'affidamento al nuovo soggetto gestore.*

Art. 2 (Sede)

1. La Società ha sede in Alghero.

Art. 3
(Durata)

1. Il termine di durata della Società è fissato in anni 30 (trenta) e può essere prorogato con le formalità previste dalla legge.

Art. 4
(Oggetto sociale)

1. La Società ha per oggetto esclusivo la gestione dei servizi inerenti le attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e di altre entrate e delle attività connesse, complementari, accessorie ed ausiliarie indirizzate al supporto delle attività di gestione tributaria, extra-tributaria e patrimoniale del Comune di Alghero e degli eventuali altri soci pubblici che la controllano nell'ambito territoriale di competenza dei medesimi.
2. Ai fini del conseguimento degli scopi sociali e nell'ambito delle suddette attività, la Società, in particolare, può:
 - gestire, mantenere e sviluppare il software applicativo a supporto delle funzioni svolte dagli uffici responsabili delle entrate del Comune di Alghero e da eventuali altri soci pubblici, in coerenza con l'evolversi delle tecnologie dell'informatica e della comunicazione (ICT) e secondo strategie delineate nell'ambito dei programmi annuali e pluriennali dell'Amministrazione Comunale e degli altri eventuali soci pubblici; gestire e sviluppare l'infrastruttura di rete necessaria al funzionamento del Sistema Informativo; sviluppare ed utilizzare i sistemi informatici fondati sull'accesso ai dati catastali ovvero su altre informazioni georeferenziate;
 - allestire l'Anagrafe tributaria comunale, quale base dati unitaria delle posizioni rilevanti ai fini della gestione delle entrate comunali e implementare le informazioni trattate dai sistemi informativi a supporto delle entrate, attraverso le attività di digitazione di atti relativi alle singole entrate, aggiornamento massivo, bonifica di informazioni errate e incongrue, manutenzione delle basi dati in relazione alle attività di gestione svolte dalla società, oppure in capo agli uffici responsabili delle entrate;
 - acquisire basi dati di informazioni strutturate da sistemi esterni, eventualmente interconnessi con il Sistema Informativo, nell'ambito dei rapporti istituzionali del Comune di Alghero e degli eventuali altri soci pubblici con amministrazioni pubbliche ed aziende erogatrici di servizi e nel quadro delle leggi vigenti in materia di circolazione delle informazioni e di riservatezza dei dati personali ai fini della gestione delle entrate;
 - assistere i cittadini nell'assolvimento degli adempimenti connessi al calcolo delle somme dovute, in via ordinaria o a seguito di ravvedimento o sollecitazione al pagamento, e all'individuazione dell'esistenza dei requisiti di agevolazione o esenzione; ricevere il pubblico presso sportelli fisici; fornire servizi di assistenza informativa e di disbrigo di pratiche a distanza attraverso canali telematici; fornire servizi agli intermediari

fiscali per la facilitazione degli adempimenti ad essi demandati dai cittadini in materia di entrate comunali; analizzare, studiare e svolgere attività di ricerca sulla consistenza e la dinamica evolutiva dei fenomeni di evasione tributaria e patrimoniale, anche a supporto della formazione delle decisioni dell'Amministrazione comunale e degli altri eventuali soci pubblici in materia di lotta all'evasione;


- gestire la riscossione delle entrate tributarie, extratributarie e patrimoniali, anche attraverso la cura dei rapporti di servizio e le convenzioni a supporto della riscossione intercorrenti tra il Comune di Alghero e degli eventuali altri soci pubblici con amministrazioni ed enti pubblici o soggetti privati, fornitori di servizi connessi alla riscossione;
- analizzare, studiare ed elaborare proposte di sviluppo dei sistemi di riscossione tradizionali ed innovativi in coerenza con l'attuazione degli indirizzi comunali in materia di semplificazione e innovazione della riscossione a di attivazione della riscossione diretta delle entrate comunali;
- assicurare la rendicontazione unitaria dei pagamenti, ai fini della diffusa disponibilità delle informazioni sui flussi di cassa relativi alle entrate comunali e della loro corretta imputazione nel bilancio del Comune di Alghero e degli eventuali altri soci pubblici, attraverso appositi moduli del Sistema Informativo;
- elaborare le informazioni rilevanti ai fini dell'effettuazione dei controlli necessari per la verifica del corretto assolvimento degli adempimenti connessi al prelievo tributario e patrimoniale; applicare gli istituti di recupero dell'evasione previsti dalle norme legislative e regolamentari vigenti, per ciascun tipo di entrata oggetto di affidamento, privilegiando i dispositivi di incentivazione alla regolarizzazione spontanea e di deflazione del rischio di contenzioso tributario e amministrativo; assicurare il supporto tecnico-operativo all'emanazione degli atti di sollecito, invito, liquidazione ed accertamento ed iscrizione a ruolo delle entrate tributarie e patrimoniali del Comune di Alghero e degli eventuali altri soci pubblici ;
- effettuare le attività di supporto tecnico e la cooperazione amministrativa in materia di entrate, derivanti da obblighi, accordi o convenzioni di collaborazione intercorrenti tra il Comune di Alghero e eventuali altri soci pubblici con altre amministrazioni pubbliche;
- cooperare con altri enti e amministrazioni pubbliche in materia di acquisizione e fornitura di informazioni, di progettazione e analisi sui fenomeni di evasione tributaria e patrimoniale, e sui temi di organizzazione, formazione, sviluppo di processi di lavoro attinenti ai servizi alla Società delegati.

3. La Società nel gestire le funzioni e i servizi relativi alla riscossione delle entrate tributarie, extratributarie e patrimoniali, potrà coordinare i procedimenti amministrativi delegati dai soci e tutte le attività previste nei contratti di servizi stipulati con i soci.

4. La Società può, in particolare, provvedere ad assicurare l'applicazione e la riscossione della tariffa/tassa per la gestione dei rifiuti urbani.
5. La Società può contrarre mutui, richiedere fidi, scontare e sottoscrivere effetti sia con istituti pubblici che privati, concedere e ricevere fidejussioni e ipoteche di ogni ordine e grado nei limiti della normativa vigente.
6. E' fatto divieto alla Società di effettuare qualsivoglia attività di commercializzazione della pubblicità sia diretta che indiretta.

Art. 5
(Domicilio dei Soci)

1. Il domicilio dei Soci, per quanto concerne i loro rapporti con la Società, si intende eletto a tutti gli effetti all'indirizzo risultante dal Libro dei Soci.



TITOLO II CAPITALE SOCIALE, AZIONI, OBBLIGAZIONI

Art. 6 (Capitale sociale)

1. Il capitale sociale, interamente versato, è di euro 120.000,00 (centoventimila virgola zero zero) ed è rappresentato da n. 12.000 (dodicimila) azioni.
Socio fondatore è il Comune di Alghero.
Le partecipazioni della Società possono essere possedute esclusivamente dalle Amministrazioni pubbliche comprese nell'elenco predisposto dall'Istituto Nazionale di Statistica, individuate ai sensi dell' articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009 n.196, ove tra l'altro sono comprese le Regioni e province autonome, le Provincie, i Comuni, le Comunità montane, le Unioni di Comuni, le Aziende sanitarie locali. Le partecipazioni detenute da detti soggetti sono incedibili, se non in favore di altri soggetti aventi analoghe caratteristiche.
La partecipazione detenuta dal Comune di Alghero nella società non potrà, per effetto di future cessione o di futuri aumenti del capitale sociale essere inferiore al 51% del capitale sociale.
2. Il capitale sociale può essere aumentato o diminuito con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria, alle condizioni e nei termini da questa stabiliti, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia.
3. Il capitale sociale può essere aumentato, anche mediante emissioni di azioni aventi diritti diversi, a fronte del conferimento di denaro, di beni in natura e di crediti, nel rispetto della normativa vigente.
4. I soci possono effettuare finanziamenti infruttiferi nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

Art. 7 (Azioni)

1. Le azioni sono nominative e conferiscono ai loro titolari uguali diritti, ad eccezione di quanto previsto dal precedente dell'art. 6, comma 3.
2. Le azioni sono indivisibili ed ognuna di esse da diritto ad un voto in Assemblea.
3. I titoli azionari non sono emessi e pertanto lo stato di socio risulta unicamente dai libri sociali.

Art. 8 (Obbligazioni)

1. La Società può emettere, con delibera dell'Assemblea ordinaria, obbligazioni nominative o al portatore sotto l'osservanza delle disposizioni di leggi vigenti.

Art. 9 (Trasferimento e prelazione)

1. I soci hanno diritto di prelazione per l'acquisto delle azioni. Qualora, nel rispetto di quanto previsto dal precedente art. 6, un socio intenda trasferire a terzi, in

tutto o in parte, a qualsiasi titolo, anche gratuito e di liberalità, le proprie azioni ovvero i diritti di opzione sulle emittende azioni in caso di aumento del capitale sociale, deve previamente, a mezzo di lettera raccomandata AR da inviare all'Amministratore unico o al Consiglio di Amministrazione, dare comunicazione dell'offerta agli altri soci, specificando il nome del terzo o dei terzi disposti all'acquisto, il prezzo, le modalità di pagamento, le eventuali ulteriori condizioni di vendita e se la prelazione può essere esercitata anche per una parte soltanto dei titoli.

2. L'Amministratore unico o Presidente del Consiglio di Amministrazione, di cui al successivo art. 15, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della proposta di vendita, provvede a darne comunicazione scritta a tutti i soci.
3. I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione, entro 45 (quarantacinque) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente, debbono comunicare tale volontà al Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione, a mezzo di lettera raccomandata AR indirizzata allo stesso Amministratore unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione. L'amministratore unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione, entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento, provvede ad informare l'offerente e tutti i soci a mezzo di lettera raccomandata AR delle proposte di acquisto pervenute.
4. Qualora l'offerta venga accettata da più soci, le azioni o i diritti di opzione offerti in vendita, sono ad essi attribuiti in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale della società, con garanzia del rispetto di quanto previsto al precedente art. 6. Qualora nessun socio eserciti - nei termini e con le procedure di cui ai precedenti commi - il diritto di prelazione ovvero le prelazioni esercitate entro lo stesso termine non coprano interamente il numero di azioni offerto in vendita o la parte che il socio venditore si è dichiarato disposto ad accettare, le azioni ed i diritti di opzione saranno liberamente trasferibili purché a condizioni non inferiori a quelle indicate nell'offerta. *La cessione delle azioni è effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione. In casi eccezionali, a seguito di deliberazione motivata dell'organo competente del socio, che dà analiticamente atto della convenienza economica dell'operazione, con particolare riferimento alla congruità del prezzo di vendita, l'alienazione può essere effettuata mediante negoziazione diretta con un singolo acquirente.*
5. L'efficacia dei trasferimenti delle azioni nei confronti della società è comunque subordinata all'effettuazione delle relative iscrizioni del Libro dei Soci.
6. Il socio Comune di Alghero qualora ricorrano ragioni di interesse pubblico con particolare riferimento alla possibilità di una più conveniente gestione del servizio integrante l'oggetto sociale della società, che necessitino dell'adozione di una nuova modalità gestoria del servizio medesimo tra quelle indicate nella normativa di riferimento, o qualora venga meno l'affidamento del servizio da parte di uno dei soci pubblici alla società, sarà legittimato ad esercitare il diritto di riscatto su tutte o parte delle azioni in circolazione, previa comunicazione alla società dell'atto di determina al riscatto medesimo dal quale risulti il ricorrere delle ragioni predette.

Dall'ultima delle comunicazioni da parte del socio predetto, rispettivamente alla società del predetto atto di determina ed al socio soggetto al riscatto delle

azioni della propria volontà di procedere all'esercizio del diritto di riscatto, l'esercizio dei diritti spettanti alle azioni riscattate sarà sospeso.

Il diritto di riscatto dovrà essere esercitato dal socio pubblico mediante comunicazione scritta (raccomandata A/R) indirizzata al socio soggetto al riscatto delle azioni. Quest'ultimo provvederà a dare esecuzione a tutti gli adempimenti necessari al trasferimento delle azioni riscattate in favore del socio Comune di Alghero.

Ai fini del riscatto il valore delle azioni sarà determinato dall'organo amministrativo, acquisito il parere del collegio sindacale, sulla base dei criteri di cui all'art. 2437 ter del Codice Civile.

Il prezzo di riscatto delle azioni potrà essere determinato anche facendo riferimento ad una stima del valore delle azioni effettuata, secondo i criteri di cui sopra, sulla base di una situazione patrimoniale che non sia antecedente di oltre sei mesi alla data del riscatto.

Il pagamento di quanto dovuto a titolo di riscatto avverrà per il 50% trascorsi tre mesi dall'avvenuto riscatto; il saldo verrà corrisposto trascorsi sei mesi dall'approvazione del bilancio di esercizio nel corso del quale avviene il riscatto, previo conguaglio della quota di corrispettivo con la quota degli utili o le perdite dell'esercizio stesso proporzionale ai mesi trascorsi sino al momento della cessazione del rapporto sociale.

TITOLO III
ORGANI SOCIALI
Art. 10
(Organi della Società)

1. Gli organi della Società sono:

- l'Assemblea dei soci;
- l'Amministratore unico o, qualora le caratteristiche organizzative della società lo consentano in rapporto a quanto disciplinato dal decreto attuativo dell'art. 11, comma 3 del d.lgs. n. 175/2016, il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente del Consiglio di Amministrazione, qualora costituito in rapporto a quanto disciplinato dal decreto attuativo dell'art. 11, comma 3 del d.lgs. n. 175/2016, il Consiglio di Amministrazione;
- l'Amministratore delegato (se nominato);
- il Collegio Sindacale.

2. Non possono essere istituiti organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società."

Art. 11
(Assemblea)

1. L'Assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge ed esercita le attribuzioni previste dalla normativa vigente e dal presente Statuto.
2. L'Assemblea è convocata dall'Amministratore unico o, qualora nominato nel rispetto della normativa vigente, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione nella sede sociale o nel diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza con lettera raccomandata, fax o telegramma, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. Nell'avviso di convocazione sono indicati, oltre al luogo, il giorno e l'ora per l'adunanza e l'elenco degli argomenti da trattare. Lo stesso avviso può indicare il luogo, il giorno e l'ora per l'adunanza in seconda convocazione, qualora la prima andasse deserta, da tenersi in giorno diverso da quello indicato per la prima. Sono tuttavia valide le Assemblee, costituite anche in assenza delle formalità procedurali di cui sopra, qualora vi sia rappresentato l'intero capitale sociale e partecipi all'assemblea la maggioranza dei soci componenti dell'organo amministrativo e dei componenti dell'organo di controllo. In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla votazione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.
3. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'Assemblea, da tenersi in via ordinaria per l'approvazione del bilancio, può essere convocata entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; in quest'ultimo caso, gli Amministratori ne segnalano le ragioni nella Nota Integrativa o nella Relazione sulla Gestione.
4. Nel caso dell'approvazione degli atti di cui al successivo art. 14 e art. 16, co.2, lettera a e b, le proposte messe all'ordine del giorno devono essere comunicate

al Socio Comune di Alghero e agli eventuali altri soci pubblici almeno 45 (quarantacinque) giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea.

5. Possono intervenire all'Assemblea tutti coloro che risultano iscritti nel Libro dei Soci.
6. L'intervento in Assemblea può avvenire anche tramite mezzi di audioconferenza o videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, di ricevere e trasmettere documenti e di partecipare alla votazione e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificatesi tali presupposti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova l'Amministrazione unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione e dove pure deve trovarsi il Segretario.
7. Ai fini di permettere ai soci *pubblici* di esercitare efficacemente il controllo analogo sulla società, devono essere altresì convocate ogni anno due Assemblee ordinarie aventi all'ordine del giorno l'approvazione da parte dei soci degli atti di cui all'art. 14 e all'art. 16, co. 2 lettera a e b, la verifica puntuale dell'esecuzione e della corretta applicazione delle normative e degli indirizzi di cui all'art. 1, c.2 e delle attività previste negli atti di cui all'art. 14 e all'art. 16, co. 2 lettera a e b.

Art. 12
(Il Presidente dell'Assemblea)

1. L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o, qualora nominato nel rispetto della normativa vigente, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, l'Assemblea nominerà una persona tra gli intervenuti.
2. Il Presidente ha pieni poteri per accertare il diritto dei soci a partecipare all'Assemblea, in proprio o per delega, per constatare se essa sia regolarmente costituita e possa deliberare, per stabilire le modalità di votazione e per regolare la discussione sugli argomenti all'ordine del giorno.
3. Il Presidente è assistito da un segretario nominato dall'Assemblea, a meno che il verbale sia o debba essere redatto, ai sensi di legge, da un notaio.

Art. 13
(Competenze dell'Assemblea e decisioni)

1. L'Assemblea esercita le attribuzioni previste dalla legge e del presente Statuto.
2. Sono riservate alla competenza dell'Assemblea:
 - a) L'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
 - b) Le modifiche dello Statuto;
 - c) La decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazioni dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei Soci;
 - d) La nomina dell'Amministratore unico o dei componenti il Consiglio di Amministrazione, il Presidente del Consiglio di Amministrazione e i componenti del Collegio Sindacale e ne determina i compensi;
 - e) La nomina dei Liquidatori ed i criteri di svolgimento della liquidazione;
 - f) L'approvazione degli atti, di competenza dell'organo amministrativo, collegati alle previsioni di cui agli atti e attività indicate nei successivi art. 14 e art. 16, co. 2 lettera a e b.

3. Le deliberazioni di ogni Assemblea risultano da apposito verbale, trascritto sul Libro dei verbali delle Assemblee, che verrà sottoscritto dall'Amministratore unico o Presidente del Consiglio di amministrazione e dal Segretario o dal notaio, se nominato a tale incarico.

4. Per la validità delle sedute e delle deliberazioni dell'Assemblea, tanto in sede ordinaria che straordinaria, valgono le disposizioni di leggi vigenti.

Art.13-bis
(Tutela dei soci con partecipazioni minoritarie al capitale sociale nelle decisioni dell'assemblea ordinaria e dell'assemblea straordinaria).

1. Fatto salvo quanto stabilito dall'art. 2368 del codice civile e dal precedente art. 13, l'assemblea ordinaria adotta con voto favorevole dei soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale le decisioni in materia di:

- a. approvazione del bilancio e degli strumenti di pianificazione economico-finanziaria incidenti sul bilancio e rapportabili alle dinamiche fondamentali dello stesso;
 - b. nomina e revoca dell'Amministratore unico, nonché, qualora possibile la nomina del Consiglio di Amministrazione nel rispetto della normativa vigente e esercitata opzione in tal senso, determinazione del numero degli Amministratori tra il minimo ed il massimo previsti dalla legge e nomina o revoca degli Amministratori;
 - c. autorizzazione all'Organo amministrativo per il compimento degli atti di cui agli articoli 14 e 16, qualora rilevanti come decisioni strategiche per la società incidenti sul rapporto economico-finanziario con gli enti locali soci.
2. Fatto salvo quanto stabilito dall'art. 2368 del codice civile, l'assemblea straordinaria adotta con voto favorevole dei soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale le decisioni nelle materie previste dallo stesso articolo 13.
3. Ai fini del precedente comma 2, l'approvazione dell'autorizzazione all'Organo amministrativo per il compimento degli atti di cui agli articoli 14 e 16 è adottata con la maggioranza dello stesso comma 2, qualora gli atti siano rilevanti come decisioni strategiche per la società incidenti sul rapporto economico-finanziario con gli enti locali soci.

Art. 14
Il Controllo Analogo

1. Si definisce controllo analogo l'attività di controllo amministrativo riconosciuta ai soci, quale riscontro dell'attività svolta dalla società, subordinata in via gerarchica alla proprietà pubblica. *Le disposizioni del presente Statuto che garantiscono l'esercizio del controllo analogo, anche in forma congiunta, da parte degli enti locali soci, sono individuate in particolare negli articoli 11, 13, [13-bis], 15 e 16, nonché nel presente articolo 14. I soci pubblici adottano specifici regolamenti contenenti la disciplina dei controlli da essi effettuabili sulla Società e tali atti normativi costituiscono strumenti volti a rafforzare il controllo analogo. L'esercizio del controllo analogo in base alle disposizioni del presente Statuto e agli elementi definiti dai soci pubblici con i patti parasociali è finalizzato a garantire agli stessi di esercitare congiuntamente un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative della Società.*

L'attività del controllo analogo *anche in forma congiunta* si esplica da parte dei soci, con le modalità dagli stessi definite, *anche con patti parasociali di durata superiore a cinque anni, in deroga all'articolo 2341-bis, primo comma, del codice civile, attraverso:*

- *definizione degli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, della Società, anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale e tenuto conto delle eventuali disposizioni che stabiliscono, a carico degli enti locali soci, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale;*
- esame preventivo di tutti gli atti di programmazione della società, ivi comprese le politiche del personale, degli incarichi esterni, degli investimenti, degli affidamenti a terzi;
- nomina dell'Organo amministrativo ed attribuzione di eventuali deleghe o speciali incarichi e relativi compensi;
- nomina dell'Organo di controllo;
- verifica sulla regolare esecuzione del contratto di servizio;
- verifica dei regolamenti da adottarsi in materia di reclutamento del personale e acquisizione di beni e servizi;
- verifica delle modalità di funzionamento della società sotto il profilo della legittimità degli atti e dell'attività, del rispetto delle norme cui le società in quanto pubbliche sono soggette, dei regolamenti adottati dall'Assemblea, nonché del rispetto delle direttive impartite dai soci;
- verifica delle risultanze del bilancio d'esercizio e della relazione illustrativa dei risultati raggiunti rispetto agli obiettivi programmati.

Rimane prerogativa dei soci l'individuazione di modalità aggiuntive ritenute necessarie al fine di un esaustivo controllo sull'attività della società e sulle modalità di esercizio della stessa.

2. L'Organo amministrativo predispone ed invia al Comune di Alghero e agli eventuali altri soci pubblici gli atti indicati nell'art. 16, co. 2 lettera a e b.
3. Sono sottoposte alla preventiva approvazione dell'Assemblea dei soci, ai fini del controllo analogo *anche in forma congiunta* le decisioni, nonché le eventuali, successive, variazioni alle medesime, di cui all'1 comma 2.

4. La Società, a seguito di indirizzo del socio Comune di Alghero e degli eventuali altri soci pubblici, adotterà misure idonee ad assicurare la comparabilità e il coordinamento della disciplina contabile della società con quella del Comune di Alghero e degli eventuali altri soci pubblici.
5. I soci vantano poteri ispettivi nei confronti della società, esercitabili nel rispetto del regolamento sul controllo analogo adottato dai soci.

**TITOLO IV
AMMINISTRAZIONE**

Art. 15

**(Organo amministrativo -
Amministratore unico o Consiglio di Amministrazione)**

1. La Società adotta il sistema di amministrazione e controllo di tipo tradizionale. L'amministrazione della società può essere affidata ad un Amministratore unico o ad un Consiglio di amministrazione composto dal Presidente e da 2 (due) membri anche non soci. Allorquando sarà costituita la pluralità dei soci al Comune di Alghero sarà riservata la nomina dell'Amministratore unico ovvero, nel caso sia nominato un Consiglio di amministrazione di 2 (due) componenti, il presidente è nominato dall'Assemblea tra i consiglieri designati dal Comune di Alghero.
2. I componenti del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore unico devono possedere i requisiti previsti dagli artt. 7, 9 e 10 del D.M. 11/09/2000, n. 283 e, a pena di ineleggibilità, quelli di cui art. 2382 del Codice Civile, e quelli ulteriori previsti dai codici e dalle regole di governance di cui all'art. 1 comma 2 del presente Statuto.
3. L'amministratore unico o i membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre esercizi consecutivi e scadono con l'Assemblea che approva il bilancio relativo all'esercizio in cui l'organo amministrativo stesso è scaduto e sono rieleggibili.
4. In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile, purché la maggioranza resti costituita da Amministratori nominati dall'Assemblea. *L'Amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione non ricostituito nei termini per esso previsti dalla legge e dal presente Statuto è prorogato per non più di quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno della scadenza del termine medesimo; in ogni caso all'organo amministrativo si applica il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444.*
5. Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, nominati dall'Assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.
6. In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.
7. *Qualora, nel rispetto della normativa vigente in materia di società partecipate da pubbliche amministrazioni, sia nominato un Consiglio di Amministrazione, non può essere nominato un Vice-Presidente.*

Art. 15-bis

(Limiti ai compensi degli amministratori)

1. *Ai componenti degli organi sociali non possono essere corrisposti gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, nonché non possono essere corrisposti trattamenti di fine mandato.*

Art. 16
**(Competenze dell'Amministratore Unico
o del Consiglio di Amministrazione)**

1. L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione, *qualora nominato*, sono investiti dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società e più segnatamente provvedono al compimento di tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale e che non siano, per legge o per Statuto, espressamente riservati dall'Assemblea dei Soci.
2. Sono comunque di esclusiva competenza dell'*Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione, qualora nominato*, e non sono delegabili i poteri relativi alla predisposizione dei seguenti atti, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea per consentire l'esercizio del controllo analogo :
 - a) atti di programmazione riguardanti il bilancio annuale e pluriennale, la relazione illustrativa sull'esercizio finanziario, il piano di investimento e di assunzione del personale. Tali documenti devono essere corredati delle relative previsioni di entrata e di uscita e redatti in coerenza e in tempo utile con gli atti di programmazione degli enti locali soci;
 - b) piano operativo annuale e pluriennale da concordare preventivamente con gli enti pubblici soci;
 - c) assunzione di partecipazioni da parte della società in enti e associazioni;
 - d) alienazione, compravendita e permuta di beni immobili e brevetti ;
 - e) prestazioni di garanzia, fidejussioni e concessioni prestiti;
 - f) assunzione di mutui.

Qualora le norme che disciplinano l'approvazione dei documenti programmatici e contabili delle amministrazioni pubbliche socie, prevedano la partecipazione nei termini di approvazione degli stessi, la società opererà, nelle more di definizione delle politiche gestionali e contabili, in base a piani provvisori approvati dall'Assemblea dei soci con riferimento ai vincoli giuridici assunti dagli enti in base ai corrispettivi dovuti nell'ambito del Contratto di Servizio.

2. *L'Amministratore unico e il Consiglio di Amministrazione, qualora nominato*, possono nominare uno o più procuratori per determinati atti o categorie di atti. Al Direttore Generale ed ai procuratori spetta la rappresentanza della società nei limiti della delega conferita.
4. *Il Consiglio di Amministrazione, qualora nominato*, può assegnare una o più deleghe al presidente, determinandone i limiti, in coerenza con le previsioni di cui all'art. 1 comma 2 del presente Statuto.

Art. 17
**(Funzionamento del Consiglio di Amministrazione
e dell'Amministratore Unico)**

1. Il Consiglio di Amministrazione, *qualora nominato in base al decreto attuativo dell'art. 11, comma 3 del d.lgs. n. 175/2016*, si riunisce anche fuori dalla sede sociale, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta domanda da almeno due dei suoi membri o da un Sindaco o sia fatta richiesta scritta dal Comune o da eventuali altri soci pubblici nella loro qualità di soci della società.
2. Le convocazioni sono fatte dal Presidente mediante lettera raccomandata, fax o posta elettronica o qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento tre giorni liberi prima o, nei casi di urgenza, almeno un giorno libero prima, al domicilio di ciascun consigliere/sindaco.
3. Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti, in caso di parità prevale il voto del Presidente.
4. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione debbono risultare da verbali trascritti in apposito libro tenuto ai sensi di legge e firmati dal presidente e dal segretario di volta in volta nominato anche tra gli estranei al consiglio. Nel caso l'amministrazione della società sia affidata ad un Amministratore Unico, le decisioni dell'Amministratore Unico dovranno essere verbalizzate in analogo libro e sottoscritte dal verbalizzante e dall'Amministratore Unico. Il libro delle adunanze e delle deliberazioni è tenuto a cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione e dall'Amministratore Unico.
5. La partecipazione al Consiglio può avvenire anche tramite mezzi di audio conferenza o video conferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire le discussioni.

Art. 18 (Amministratore Unico o Presidente del Consiglio di Amministrazione)

1. *L'Amministratore unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione*, sono nominati dall'Assemblea dei soci.
2. *L'Amministratore unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione* hanno la rappresentanza legale della società nell'ambito delle competenze ad essi spettanti.
3. *L'Amministratore unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione* riferiscono, almeno semestralmente, al Socio Comune di Alghero e agli eventuali altri soci pubblici con le modalità previste dai codici e dalle regole di governance di cui all'art. 1 comma 2 del presente Statuto, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla Società.

Art. 19 (Amministratore Delegato)

1. L'Organo amministrativo può nominare l'Amministratore Delegato, su designazione del Socio Comune di Alghero e degli eventuali altri soci pubblici , nei limiti e nel rispetto dell'articolo 2381 del Codice Civile, specificando i limiti della delega.

2. All'Amministratore Delegato, nell'ambito delle competenze ad esso attribuite, spettano i poteri di gestione esecutiva della Società ed in particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo e salvo quelle ulteriori che gli potranno essere conferite dall'organo amministrativo, le seguenti deleghe:

- Gestire e coordinare la struttura interna della Società, sia di linea che di staff;
- Selezionare, assumere, promuovere e licenziare il personale dipendente della Società con la sola eccezione del Direttore Generale, determinandone inquadramento, mansioni e retribuzioni, il tutto fermo restando quanto previsto nel piano delle assunzioni e delle collaborazioni del personale della Società deliberato dall'organo amministrativo nell'ambito dei suoi poteri esclusivi;
- Predisporre i budget annuali della Società da sottoporre all'organo amministrativo;
- Predisporre i piani strategici ed industriali della Società, da sottoporre all'organo amministrativo;
- Attuare le deliberazioni dell'organo amministrativo e compiere altresì tutti gli atti, nonché le operazioni ad esse collegate;
- Instaurare, proseguire e resistere in ogni tipo di giudizio, in tutte le sedi e presso tutte le autorità e Corti consentite dalla legge;
- Definire i termini ed eventuali transazioni e conciliazioni giudiziali e stragiudiziali, in sede ordinaria, speciale ed amministrativa, nonché presentare atti, ricorsi, querele, esposti e denunce alle autorità competenti;
- Nominare avvocati, procuratori ed arbitri conferendo agli stessi procure alle liti, nonché ogni potere in ordine alle eventuali relative transazioni e conciliazioni giudiziali e stragiudiziali;
- Acquisire, alienare, dimettere beni, aziende o rami di azienda, di valore inferiore o pari a $\frac{1}{4}$ (un quarto) del capitale sociale;
- Investire in immobilizzazioni tecniche di maggiore rilevanza per la società sotto il profilo dell'impatto strategico e dei rischi ed in ogni caso di ammontare inferiore o pari a $\frac{1}{4}$ (un quarto) del capitale sociale;
- Rilasciare a terzi, da parte della società, garanzie personali e reali di ammontare inferiore o pari a $\frac{1}{3}$ (un terzo) del capitale sociale.

3. L'Amministratore Delegato riferisce, di concerto con il Presidente del Consiglio di Amministrazione, almeno trimestralmente al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, con le modalità ed i tempi previsti dai codici e dalle regole di governance di cui all'art. 1 comma 2 del presente Statuto, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società.

4. Ciascun Consigliere può chiedere all'Amministratore delegato che in Consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione della società.

TITOLO V ORGANI DI CONTROLLO

Art. 20

(Il Collegio Sindacale)

1. L'attività di controllo interno è affidata al Collegio Sindacale. Il Collegio Sindacale è composto di 3 (tre) membri effettivi, tra cui il Presidente, e 2 (due)

supplenti. Allorquando sarà costituita la pluralità dei soci al Comune di Alghero sarà riservata la nomina di uno dei componenti effettivi e di uno dei componenti supplenti nel collegio.

2. L'Assemblea nomina il Collegio Sindacale ed il Presidente dello stesso e ne determina, all'atto della nomina e per l'intero periodo di durata del loro ufficio, il compenso a loro spettante.
3. I Sindaci durano in carica 3 (tre) esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. I sindaci sono rieleggibili. *Il Collegio Sindacale non ricostituito nei termini per esso previsti dalla legge e dal presente Statuto è prorogato per non più di quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno della scadenza del termine medesimo; in ogni caso all'organo di controllo si applica il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444.*
4. I membri del Collegio Sindacale debbono essere in possesso dei requisiti di legge e di quelli ulteriori stabiliti dagli artt. 7 e 9 del D.M. 11/09/2000, n. 289.
5. Il Presidente del Collegio Sindacale riferisce al Socio Comune di Alghero e agli eventuali altri soci pubblici con le modalità previste dai codici e dalle regole di governance di cui all'art. 1 comma 2° del presente Statuto, di ogni irregolarità o comportamento che possa fare nascere dubbi sulla legalità dell'amministrazione della società.
6. La partecipazione al Collegio può avvenire anche tramite mezzi di audioconferenza, o videoconferenza, a condizione che tutti i Sindaci possano essere identificati e sia loro consentito di seguire le discussioni.

Art. 20-bis

(Revisione legale dei conti)

1. *La revisione legale dei conti sulla Società è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.*
2. *La scelta del soggetto che svolge l'attività di revisione legale dei conti spetta all'assemblea, su proposta motivata del Collegio Sindacale.*
3. *L'incarico al soggetto che svolge l'attività di revisione legale dei conti dura tre esercizi e l'assemblea può revocarlo l'incarico solo quando vi sia una giusta causa, comunque dopo aver sentito il Collegio Sindacale.*

TITOLO VI BILANCIO ED UTILI

Art. 21

(Bilancio e utili)

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

2. L'Organo Amministrativo provvede, entro i termini ed osservando le disposizioni di legge, alla compilazione del bilancio e della relazione sull'andamento della gestione sociale, sottoponendoli tempestivamente all'Assemblea dei Soci.
3. Gli utili netti, dopo il prelevamento di una somma non inferiore al 5% (cinque per cento) per la riserva legale, sino a che questa non abbia raggiunto un quinto del capitale sociale, saranno ripartiti tra i soci, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea, la quale può destinare in tutto o in parte gli utili distribuibili a nuovi investimenti e a supporto dello sviluppo dell'attività sociale secondo i programmi indicati dall'Assemblea stessa in sede di approvazione del bilancio di esercizio.

TITOLO VII
SCIoglimento E LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA'
Art. 22
(Scioglimento e liquidazione)

1. In caso di scioglimento della Società per le cause di cui all'art. 2484 Cod. Civ., l'Assemblea straordinaria determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, fissandone i poteri e i compensi, ferme le disposizioni di cui agli articoli 2485 e seguenti Cod. Civ..

TITOLO VIII
FORO COMPETENTE E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 23




(Foro competente)

1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere nei rapporti tra la Società, i soci ed i membri degli organi sociali è competente il Foro di SASSARI.
2. La società potrà ricorrere alle procedure di conciliazione previste dalla legge in tutti i casi in cui ciò è consentito.

Art. 24

(Disposizioni finali)

1. Per quanto non contemplato nel presente Statuto, si fa espresso richiamo alle le disposizioni del Codice Civile ed alle Leggi speciali in materia, nonché ai codici e alle regole di governance di cui all'art. 1 comma 2. La Società di obbliga inoltre ad attuare gli ulteriori indirizzi approvati ai sensi di legge dal Socio Comune di Alghero e dagli eventuali altri soci pubblici .



Io sottoscritto dottor ANDREA PINNA VISTOSO, Notaio in Alghero, iscritto nel collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Sassari, Nuoro e Tempio Pausania, certifico che la presente copia e i suoi allegati su supporto informatico è conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 23, comma 5, del D.Lgs. 7/03/2005 n. 82, che si trasmette ad uso del Registro delle Imprese.

Imposta di bollo assolta per via telematica ai sensi del decreto 22/02/2007 mediante M.U.I.